

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "L. SATRIANI"-PETILIA POLICASTRO
Prot. 0000883 del 15/02/2024
V (Uscita)

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+¹
SOVVENZIONE FORFETTARIA MULTIBENEFICIARIO
AZIONE CHIAVE 2

Partenariati su piccola scala nell'ambito dell'Istruzione Scolastica

Progetto: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

Titolo: A Different Model in Interdisciplinary Teaching - Physical Education and STEAM

Liceo Scientifico Statale Raffaele Lombardi Satriani Petilia Policastro	CUP _____
--	------------------

PREMESSA

La presente **convenzione** ("la convenzione") è stipulata **tra** le seguenti parti:

da una parte

l'Agenzia Nazionale ("AN"), ("l'amministrazione erogatrice"),

Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire

Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale nr. 80030350484

N. di registrazione alla Camera di Commercio di Firenze: 431249

con sede legale in:

Palazzo Gerini

Via Michelangelo Buonarroti, 10

50122 Firenze

e sedi operative in:

Via Cesare Lombroso, 6/15

50134 Firenze

e

Via Guidubaldo del Monte, 54

00197 Roma

rappresentata ai fini della firma della presente convenzione dal Direttore Generale Flaminio Galli,

~~~~~  
<sup>1</sup> Riferimento al Regolamento (UE) n°2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n° 1288/2013.



**INDIRE** ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE RICERCA EDUCATIVA



Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

e



Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

**dall'altra**

il **"coordinatore"**:

Liceo Scientifico Statale Raffaele Lombardi Satriani Petilia Policastro

Numero OID: E10114288

con sede in Corso Giove,45 88837 Petilia Policastro

Natura giuridica ufficiale \_\_\_\_\_

N. di registrazione alla Camera di Commercio (se del caso) \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

Codice fiscale o Partita IVA \_\_\_\_\_

e i beneficiari identificati nell'allegato 1, se sottoscrivono il rispettivo "modulo di adesione" (cfr. allegato 3 e articolo 40).

Salvo se diversamente specificato, i riferimenti a "beneficiario" o "beneficiari" includono il coordinatore.

Le parti già menzionate hanno deciso di stipulare la presente convenzione.

Firmando la presente convenzione e i moduli di adesione, i beneficiari accettano la sovvenzione e convengono di attuare l'azione sotto la propria responsabilità e in conformità alla convenzione, a tutti gli obblighi e ai termini e alle condizioni ivi stabiliti.

La presente convenzione si compone di quanto segue:

Premessa

Termini e condizioni

Allegato 1 - Descrizione dell'azione, elenco degli altri beneficiari e budget previsto per l'azione

Allegato 2 - Norme specifiche

Allegato 3 - Moduli di adesione per i beneficiari

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

## TERMINI E CONDIZIONI

### INDICE

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PREMESSA.....                                                                           | 1  |
| SCHEDA TECNICA.....                                                                     | 10 |
| CAPITOLO 1 — DISPOSIZIONI GENERALI .....                                                | 15 |
| ARTICOLO 1 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE .....                                            | 15 |
| ARTICOLO 2 — DEFINIZIONI.....                                                           | 15 |
| CAPITOLO 2 — AZIONE .....                                                               | 16 |
| ARTICOLO 3 — AZIONE .....                                                               | 16 |
| ARTICOLO 4 — DURATA E DATA D'INIZIO .....                                               | 16 |
| CAPITOLO 3 — SOVVENZIONE.....                                                           | 16 |
| ARTICOLO 5 — SOVVENZIONE.....                                                           | 16 |
| 5.1 Forma della sovvenzione.....                                                        | 16 |
| 5.2 Importo massimo della sovvenzione .....                                             | 16 |
| 5.3 Percentuale di finanziamento.....                                                   | 16 |
| 5.4 Budget previsto categorie di budget e forme di finanziamento .....                  | 17 |
| 5.5 Flessibilità di budget .....                                                        | 17 |
| ARTICOLO 6 — CONTRIBUTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI.....                              | 17 |
| 6.1 Condizioni generali e specifiche di ammissibilità .....                             | 17 |
| 6.2 Contributi non ammissibili .....                                                    | 17 |
| 6.3 Conseguenze dell'inosservanza .....                                                 | 18 |
| CAPITOLO 4 — ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE.....                                          | 18 |
| SEZIONE 1 — CONSORZIO: BENEFICIARI, ENTITÀ AFFILIATE E ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI..... | 18 |
| ARTICOLO 7 — BENEFICIARI.....                                                           | 18 |
| ARTICOLO 8 — ENTITÀ AFFILIATE.....                                                      | 20 |
| ARTICOLO 9 — ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'AZIONE .....                               | 20 |
| 9.1 Partner associati.....                                                              | 20 |
| 9.2 Terzi che forniscono contributi in natura all'azione .....                          | 21 |
| 9.3 Subappaltatori.....                                                                 | 21 |
| 9.4 Destinatari del supporto finanziario a terzi.....                                   | 22 |
| ARTICOLO 10 — SOGGETTI PARTECIPANTI CON STATUS SPECIALE .....                           | 22 |
| 10.1 Soggetti partecipanti di paesi terzi .....                                         | 22 |
| SEZIONE 2 NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE.....                                       | 23 |
| ARTICOLO 11 — CORRETTA ATTUAZIONE DELL'AZIONE.....                                      | 23 |
| 11.1 Obbligo di attuare correttamente l'azione .....                                    | 23 |
| 11.2 Conseguenze dell'inosservanza .....                                                | 23 |

4 / 73

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

|                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ARTICOLO 12 — CONFLITTO DI INTERESSI.....                                                                                                                                                                 | 23 |
| 12.1 Conflitto d'interessi.....                                                                                                                                                                           | 23 |
| 12.2 Conseguenze dell'inosservanza .....                                                                                                                                                                  | 23 |
| ARTICOLO 13 — RISERVATEZZA E SICUREZZA.....                                                                                                                                                               | 23 |
| 13.1 Informazioni sensibili .....                                                                                                                                                                         | 23 |
| 13.2 Informazioni classificate.....                                                                                                                                                                       | 24 |
| 13.3 Conseguenze dell'inosservanza .....                                                                                                                                                                  | 25 |
| ARTICOLO 14 — ETICA E VALORI.....                                                                                                                                                                         | 25 |
| 14.1 Etica.....                                                                                                                                                                                           | 25 |
| 14.2 Valori.....                                                                                                                                                                                          | 25 |
| 14.3 Conseguenze dell'inosservanza .....                                                                                                                                                                  | 25 |
| ARTICOLO 15 — PROTEZIONE DEI DATI.....                                                                                                                                                                    | 26 |
| 15.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione erogatrice.....                                                                                                                         | 26 |
| 15.2 Trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari.....                                                                                                                                         | 26 |
| 15.3 Conseguenze dell'inosservanza .....                                                                                                                                                                  | 27 |
| ARTICOLO 16 — DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) — CONOSCENZE<br>PREESISTENTI E RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO.....                                                           | 27 |
| 16.1 Conoscenze preesistenti e diritti di accesso.....                                                                                                                                                    | 27 |
| 16.2 Proprietà dei risultati.....                                                                                                                                                                         | 27 |
| 16.3 Diritti di utilizzo dell'amministrazione erogatrice su materiali, documenti e<br>informazioni ricevuti per elaborare politiche, per informazione, comunicazione,<br>disseminazione e pubblicità..... | 28 |
| 16.4 Norme specifiche in materia di DPI, risultati e conoscenze preesistenti .....                                                                                                                        | 29 |
| 16.5 Conseguenze dell'inosservanza .....                                                                                                                                                                  | 29 |
| ARTICOLO 17 — COMUNICAZIONE, DISSEMINAZIONE E VISIBILITÀ.....                                                                                                                                             | 29 |
| 17.1 Comunicazione — Disseminazione — Promozione dell'azione.....                                                                                                                                         | 29 |
| 17.2 Visibilità — Bandiera europea e dichiarazione di finanziamento.....                                                                                                                                  | 29 |
| 17.3 Qualità dell'informazione — Dichiarazione di non responsabilità.....                                                                                                                                 | 31 |
| 17.4 Norme specifiche in materia di comunicazione, disseminazione e visibilità.....                                                                                                                       | 31 |
| 17.5 Conseguenze dell'inosservanza .....                                                                                                                                                                  | 31 |
| ARTICOLO 18 — NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE .....                                                                                                                                         | 31 |
| 18.1 Norme specifiche per l'attuazione dell'azione.....                                                                                                                                                   | 31 |
| 18.2 Conseguenze dell'inosservanza .....                                                                                                                                                                  | 31 |
| SEZIONE 3 GESTIONE DELLA SOVVENZIONE.....                                                                                                                                                                 | 31 |
| ARTICOLO 19 — OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE.....                                                                                                                                                      | 31 |
| 19.1 Richieste di informazioni.....                                                                                                                                                                       | 31 |

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

|                                                                                 |                                                                                                                      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 19.2                                                                            | Aggiornamenti dei dati nello strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+                                    | 32 |
| 19.3                                                                            | Informazioni su eventi e circostanze che incidono sull'azione.....                                                   | 32 |
| 19.4                                                                            | Conseguenze dell'inosservanza .....                                                                                  | 32 |
| ARTICOLO 20 — TENUTA DEI REGISTRI .....                                         |                                                                                                                      | 32 |
| 20.1                                                                            | Tenuta dei registri e conservazione di documenti giustificativi .....                                                | 32 |
| 20.2                                                                            | Conseguenze dell'inosservanza .....                                                                                  | 33 |
| ARTICOLO 21 — RAPPORTI.....                                                     |                                                                                                                      | 33 |
| 21.1                                                                            | Resoconto continuo .....                                                                                             | 33 |
| 21.2                                                                            | Rapporti periodici.....                                                                                              | 33 |
| 21.3                                                                            | Valuta dei rendiconti finanziari e conversione in euro .....                                                         | 34 |
| 21.4                                                                            | Lingua del rapporto .....                                                                                            | 34 |
| 21.5                                                                            | Conseguenze dell'inosservanza .....                                                                                  | 34 |
| ARTICOLO 22— PAGAMENTI E RECUPERI — CALCOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI.....           |                                                                                                                      | 35 |
| 22.1                                                                            | Pagamenti e modalità di pagamento.....                                                                               | 35 |
| 22.2                                                                            | Recuperi.....                                                                                                        | 35 |
| 22.3                                                                            | Importi dovuti .....                                                                                                 | 36 |
| 22.4                                                                            | Recupero forzato.....                                                                                                | 40 |
| 22.5                                                                            | Conseguenze dell'inosservanza .....                                                                                  | 41 |
| ARTICOLO 23 — GARANZIE.....                                                     |                                                                                                                      | 42 |
| 23.1                                                                            | Garanzia di prefinanziamento .....                                                                                   | 42 |
| 23.2                                                                            | Conseguenze dell'inosservanza .....                                                                                  | 42 |
| ARTICOLO 24 — CERTIFICATI.....                                                  |                                                                                                                      | 42 |
| ARTICOLO 25 — CONTROLLI, VERIFICHE, AUDIT E INDAGINI — ESTENSIONE DEI RISULTATI |                                                                                                                      |    |
|                                                                                 | 43                                                                                                                   |    |
| 25.1                                                                            | Controlli, verifiche e audit dell'amministrazione erogatrice.....                                                    | 43 |
| 25.2                                                                            | Controlli, verifiche e audit della Commissione europea sulle sovvenzioni di altre<br>amministrazioni erogatrici..... | 45 |
| 25.3                                                                            | Accesso ai registri per la valutazione delle forme semplificate di finanziamento.....                                | 45 |
| 25.4                                                                            | Audit e indagini dell'OLAF, dell'EPPO e della Corte dei conti europea.....                                           | 45 |
| 25.5                                                                            | Conseguenze di controlli, verifiche, audit e indagini — estensione dei risultati.....                                | 46 |
| 25.6                                                                            | Conseguenze dell'inosservanza .....                                                                                  | 46 |
| ARTICOLO 26 — VALUTAZIONI D'IMPATTO.....                                        |                                                                                                                      | 46 |
| CAPITOLO 5 — CONSEGUENZE DELL'INOSSERVANZA.....                                 |                                                                                                                      | 47 |
| SEZIONE 1 — RIFIUTO E RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE.....                          |                                                                                                                      | 47 |
| ARTICOLO 27 — RIFIUTO DEI CONTRIBUTI .....                                      |                                                                                                                      | 47 |
| 27.1                                                                            | Condizioni .....                                                                                                     | 47 |

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

|                                                                                                        |                                                                                                                                   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 27.2                                                                                                   | Procedura.....                                                                                                                    | 47 |
| 27.3                                                                                                   | Effetti.....                                                                                                                      | 47 |
| ARTICOLO 28 — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE.....                                                         |                                                                                                                                   | 47 |
| 28.1                                                                                                   | Condizioni .....                                                                                                                  | 47 |
| 28.2                                                                                                   | Procedura.....                                                                                                                    | 48 |
| 28.3                                                                                                   | Effetti.....                                                                                                                      | 48 |
| SEZIONE 2 — SOSPENSIONE E RISOLUZIONE.....                                                             |                                                                                                                                   | 48 |
| ARTICOLO 29 — SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO.....                                                |                                                                                                                                   | 48 |
| 29.1                                                                                                   | Condizioni .....                                                                                                                  | 48 |
| 29.2                                                                                                   | Procedura.....                                                                                                                    | 49 |
| ARTICOLO 30 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI .....                                                          |                                                                                                                                   | 49 |
| 30.1                                                                                                   | Condizioni .....                                                                                                                  | 49 |
| 30.2                                                                                                   | Procedura.....                                                                                                                    | 50 |
| ARTICOLO 31 — SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE .....                                                      |                                                                                                                                   | 50 |
| 31.1                                                                                                   | Sospensione della convenzione chiesta dal consorzio .....                                                                         | 50 |
| 31.2                                                                                                   | Sospensione della convenzione avviata dall'amministrazione erogatrice .....                                                       | 51 |
| ARTICOLO 32 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE O CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE<br>DEL BENEFICIARIO..... |                                                                                                                                   | 52 |
| 32.1                                                                                                   | Risoluzione della convenzione chiesta dal consorzio.....                                                                          | 52 |
| 32.2                                                                                                   | Cessazione della partecipazione del beneficiario chiesta dal consorzio.....                                                       | 53 |
| 32.3                                                                                                   | Risoluzione della convenzione o cessazione della partecipazione del beneficiario<br>avviata dall'amministrazione erogatrice ..... | 55 |
| SEZIONE 3 — ALTRE CONSEGUENZE: DANNI E SANZIONI AMMINISTRATIVE .....                                   |                                                                                                                                   | 59 |
| ARTICOLO 33 — DANNI.....                                                                               |                                                                                                                                   | 59 |
| 33.2                                                                                                   | Responsabilità dei beneficiari .....                                                                                              | 60 |
| ARTICOLO 34 — SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE .....                                             |                                                                                                                                   | 60 |
| SEZIONE 4 — FORZA MAGGIORE.....                                                                        |                                                                                                                                   | 60 |
| ARTICOLO 35 — FORZA MAGGIORE .....                                                                     |                                                                                                                                   | 60 |
| CAPITOLO 6 — DISPOSIZIONI FINALI.....                                                                  |                                                                                                                                   | 61 |
| ARTICOLO 36 — COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.....                                                          |                                                                                                                                   | 61 |
| 36.1                                                                                                   | Forme e mezzi di comunicazione — Gestione elettronica.....                                                                        | 61 |
| 36.2                                                                                                   | Data delle comunicazioni.....                                                                                                     | 61 |
| ARTICOLO 37 — INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE.....                                                   |                                                                                                                                   | 61 |
| ARTICOLO 38 — CALCOLO DEI PERIODI E DEI TERMINI.....                                                   |                                                                                                                                   | 62 |
| ARTICOLO 39— MODIFICHE .....                                                                           |                                                                                                                                   | 62 |
| 39.1                                                                                                   | Condizioni .....                                                                                                                  | 62 |

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

|                                                                                                                                                                |                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
| 39.2                                                                                                                                                           | Procedura.....                                           | 62 |
| ARTICOLO 40 — ADESIONE E AGGIUNTA DI NUOVI BENEFICIARI .....                                                                                                   |                                                          | 63 |
| 40.1                                                                                                                                                           | Adesione dei beneficiari menzionati nella premessa ..... | 63 |
| 40.2                                                                                                                                                           | Aggiunta di nuovi beneficiari.....                       | 63 |
| ARTICOLO 41 — CESSIONE DELLA CONVENZIONE .....                                                                                                                 |                                                          | 63 |
| ARTICOLO 42 — CESSIONI DI PRETESE PECUNIARIE NEI CONFRONTI<br>DELL'AMMINISTRAZIONE EROGATRICE .....                                                            |                                                          | 63 |
| ARTICOLO 43 — DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....                                                                                       |                                                          | 64 |
| 43.1                                                                                                                                                           | Diritto applicabile.....                                 | 64 |
| 43.2                                                                                                                                                           | Composizione delle controversie.....                     | 64 |
| ARTICOLO 44 — ENTRATA IN VIGORE.....                                                                                                                           |                                                          | 64 |
| ALLEGATO 1 - DESCRIZIONE DELL'AZIONE E BUDGET DI PREVISIONE .....                                                                                              |                                                          | 65 |
| ALLEGATO 2 - NORME SPECIFICHE .....                                                                                                                            |                                                          | 65 |
| 1. SUBAPPALTO (— ARTICOLO 9.3).....                                                                                                                            |                                                          | 65 |
| 2. PROTEZIONE DEI DATI (— ARTICOLO 15).....                                                                                                                    |                                                          | 65 |
| 2.1. RENDICONTAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI DATI .....                                                                                               |                                                          | 65 |
| 3. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) — DIRITTI PREESISTENTI E UTILIZZO DEI<br>RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO (— ARTICOLO 16)..... |                                                          | 65 |
| 3.1 ELENCO DELLE CONOSCENZE PREESISTENTI .....                                                                                                                 |                                                          | 65 |
| 3.2 MATERIALI DIDATTICI.....                                                                                                                                   |                                                          | 66 |
| 4. COMUNICAZIONE, DISSEMINAZIONE E VISIBILITÀ (— ARTICOLO 17.4).....                                                                                           |                                                          | 66 |
| 4.1 PIATTAFORMA DEI RISULTATI DEI PROGETTI ERASMUS+ .....                                                                                                      |                                                          | 66 |
| 5. NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE (— ARTICOLO 18) .....                                                                                         |                                                          | 66 |
| 5.1 MISURE RESTRITTIVE DELL'UE.....                                                                                                                            |                                                          | 66 |
| 6. RAPPORTI (— ARTICOLO 21) .....                                                                                                                              |                                                          | 67 |
| 6.1 STRUMENTO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE ERASMUS+ .....                                                                                                     |                                                          | 67 |
| 6.2 RESOCONTO CONTINUO E RAPPORTO PERIODICO .....                                                                                                              |                                                          | 67 |
| 6.3 RAPPORTO FINALE.....                                                                                                                                       |                                                          | 67 |
| 6.4 VALUTAZIONE DEL RAPPORTO FINALE .....                                                                                                                      |                                                          | 67 |
| 7. IMPORTO DOVUTO (— ARTICOLO 22.3).....                                                                                                                       |                                                          | 68 |
| 8. CONTROLLI, VERIFICHE, AUDIT E INDAGINI (— ARTICOLO 25).....                                                                                                 |                                                          | 68 |
| 8.1 DESK CHECK .....                                                                                                                                           |                                                          | 69 |
| 8.2 VERIFICHE IN LOCO (ON THE SPOT CHECK).....                                                                                                                 |                                                          | 69 |
| 8.3 CONTROLLO DI SISTEMA (SYSTEM CHECK).....                                                                                                                   |                                                          | 69 |
| 9. RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE (— ARTICOLO 28).....                                                                                                            |                                                          | 70 |
| 10. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI (— ARTICOLO 36).....                                                                                                            |                                                          | 70 |



Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 11. SUPPORTO ALL'INCLUSIONE DEI PARTECIPANTI CON MINORI OPPORTUNITÀ ..... | 70 |
| 12. PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI .....                         | 71 |
| 13. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI ACCREDITAMENTI.....                  | 71 |
| 14. BENEFICIARI CON SEDE IN PAESI TERZI NON ASSOCIATI AL PROGRAMMA.....   | 71 |
| 15. ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE.....            | 71 |
| 15.1 PAGAMENTI ATTRAVERSO GIROFONDI TRA CONTI DI TESORERIA UNICA .....    | 71 |
| 15.2 COMUNICAZIONI A MEZZO PEC.....                                       | 71 |
| 15.3 SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE .....                              | 71 |
| 15.4 CUP .....                                                            | 72 |
| ALLEGATO 3 - MODULO DI ADESIONE PER BENEFICIARI.....                      | 73 |

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

## **SCHEMA TECNICA**

### **1. Dati generali**

Sintesi del progetto (se applicabile cfr. allegato 1)

Numero del progetto: **2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106**

Titolo del progetto: **A Different Model in Interdisciplinary Teaching - Physical Education and STEAM**

Call: ERASMUS+ 2023

Tipo di azione: KA210-SCH Partenariato su piccola scala

Amministrazione erogatrice: Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE IT02

Data inizio progetto: **01/02/2024**

Data fine progetto: **31/01/2026**

Durata del progetto: **24**

Accordo consortile: NO

### **2. Soggetti partecipanti**

Elenco dei soggetti partecipanti: cfr. allegato 1.

### **3. Sovvenzione**

**Importo massimo della sovvenzione attribuito: 60.000,00 EURO**

**Forma della sovvenzione:** importo forfettario per *partenariati su piccola scala*.

**Modalità di sovvenzione:** sovvenzione dell'azione

**Categorie di budget/tipologie di attività:** contributi forfettari

**Flessibilità di budget:** no

### **4. Rendicontazioni, pagamenti e recuperi**

#### **4.1 Resoconto continuo** (articolo 21)

**Resoconto sullo stato di attuazione:** no

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

## 4.2 Rapporti periodici e pagamenti

### Calendario dei rapporti e dei pagamenti (articoli 21 e 22)

| Rapporti |                        |            |                 |                                                   | Pagamenti        |                                                                           |
|----------|------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PR n.    | Periodi di riferimento |            | Tipo            | Scadenza                                          | Tipo             | Scadenza (termine di pagamento)                                           |
|          | da (data)              | a (data)   |                 |                                                   |                  |                                                                           |
|          |                        |            |                 |                                                   | Prefinanziamento | Prefinanziamento entro 30 giorni dall'entrata in vigore della convenzione |
| 1        | 01/02/2024             | 31/01/2026 | Rapporto finale | 60 giorni dopo la fine del periodo di riferimento | Saldo            | 60 giorni dal ricevimento del Rapporto Finale                             |

### Prefinanziamenti e garanzie finanziarie

| Prefinanziamenti    |                | Garanzia finanziaria   |
|---------------------|----------------|------------------------|
| Tipo                | Importo        | Importo della garanzia |
| Primo finanziamento | 48.000,00 Euro | Non Applicabile        |

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

### **Rendicontazione e modalità di pagamento (articoli 21 e 22):**

Divieto del fine di lucro: n/a

Interessi di mora: BCE + 3,5 % (in base al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti e mezzo)

Conto bancario per i pagamenti:

Denominazione esatta dell'ente titolare del conto: \_\_\_\_\_

Nome della banca commerciale: \_\_\_\_\_

Numero completo del conto di Tesoreria Unica presso la Banca di Italia, se applicabile \*:

Codice IBAN: \_\_\_\_\_

\*I beneficiari pubblici assoggettati al sistema di Tesoreria Unica sono obbligati a comunicare anche il numero di conto di Tesoreria Unica.

Conversione in euro: n/a

Lingua utilizzata per richiedere pagamenti e rapporti: tutte le richieste di pagamento e i rapporti devono essere presentati in lingua italiana o inglese.

### **4.3 Certificati (articolo 24)**

n/a

### **4.4 Recuperi (articolo 22)**

#### **Responsabilità per i recuperi**

Cessazione della partecipazione del beneficiario: beneficiario interessato

Pagamento finale: coordinatore

Dopo il pagamento finale: beneficiario interessato

#### **Responsabilità solidale per recuperi forzati (in caso di mancato pagamento)**

Responsabilità solidale incondizionata dei beneficiari — fino all'importo massimo della sovvenzione assegnata per l'azione.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

## **5. Conseguenze dell'inosservanza, diritto applicabile e foro per la composizione delle controversie**

### **Diritto applicabile (articolo 43)**

Beneficiari UE: regime ordinario: diritto dell'UE + diritto nazionale dello Stato membro dell'amministrazione erogatrice.

Beneficiari non UE: regime speciale: diritto dell'UE + diritto nazionale del Paese dell'amministrazione erogatrice + principi generali del diritto delle organizzazioni internazionali e norme generali di diritto internazionale.

### **Foro competente per la composizione delle controversie (articolo 43)**

Foro ordinario per la composizione delle controversie

Beneficiari UE: organi giurisdizionali nazionali competenti dello Stato membro dell'amministrazione erogatrice.

Beneficiari non UE: organi giurisdizionali di Bruxelles, Belgio (salvo se un accordo internazionale prevede l'esecutività delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'UE).

## **6. Altro**

### **Norme specifiche (allegato 2): sì**

- Protezione dei dati
- Disposizioni aggiuntive in materia di diritti preesistenti e di utilizzo dei risultati (compresi i diritti di proprietà intellettuale e industriale)
- Comunicazione, disseminazione e visibilità
- Norme specifiche per l'attuazione dell'azione
- Rendicontazioni
- Importo dovuto
- Controlli, verifiche, audit e indagini
- Riduzione della sovvenzione
- Comunicazione tra le parti
- Supporto all'inclusione dei partecipanti con minori opportunità
- Protezione e sicurezza dei partecipanti
- Monitoraggio e valutazione degli accreditamenti

13 / 73

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

- Beneficiari con sede in Paesi terzi non associati al programma
- Ulteriori disposizioni previste dalla legge nazionale

### **Termini standard dopo la fine del progetto**

- Riservatezza: cinque anni dopo il pagamento finale, fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale
- Conservazione dei dati: cinque anni (o tre anni per progetti di importo non superiore a 60 000 EUR) dopo il pagamento finale, fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale
- Verifiche: fino a cinque anni (o tre anni per progetti di importo non superiore a 60 000 EUR) dopo il pagamento finale, fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale
- Audit: fino a cinque anni (o tre anni per progetti di importo non superiore a 60 000 EUR) dopo il pagamento finale, fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

## **CAPITOLO 1 — DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione stabilisce i diritti e gli obblighi, i termini e le condizioni applicabili alla sovvenzione attribuita per l'attuazione dell'azione di cui al capitolo 2.

### **ARTICOLO 2 — DEFINIZIONI**

Ai fini della presente convenzione si applicano le definizioni seguenti.

**Azione:** il progetto finanziato nell'ambito della presente convenzione.

**Sovvenzione:** la sovvenzione attribuita nell'ambito della presente convenzione.

**Soggetti partecipanti:** soggetti che partecipano all'azione in qualità di beneficiari, entità affiliate, partner associati, terzi che forniscono contributi in natura, subappaltatori o destinatari del sostegno finanziario a terzi.

**Partecipanti alle attività dei progetti Erasmus+:** persone fisiche pienamente coinvolte in un progetto e che possono ricevere parte di una sovvenzione dell'Unione europea a copertura dei costi di partecipazione (in particolare costi di viaggio e di soggiorno).

**Beneficiari (BEN):** i firmatari della presente convenzione (direttamente o con modulo di adesione).

**Partner associati (PA):** soggetti che partecipano all'azione ma che non hanno il diritto di addebitare i costi o chiedere i contributi.

**Acquisti:** contratti di beni, lavori o servizi necessari per realizzare l'azione (ad es. attrezzature, materiali di consumo e forniture) ma che non fanno parte degli incarichi relativi all'azione (cfr. allegato 1).

**Subappalti:** contratti di beni, lavori o servizi che fanno parte degli incarichi relativi all'azione (cfr. allegato 1).

**Contributi in natura:** contributi in natura ai sensi dell'articolo 2, punto 36, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ossia risorse non finanziarie messe gratuitamente a disposizione da terzi.

**Frode:** frode ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371<sup>2</sup> e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995<sup>3</sup>, o altra frode o illecito penale intesi a conseguire un vantaggio finanziario o personale.

**Irregolarità:** qualsiasi tipo di violazione (di obblighi normativi o contrattuali) che potrebbe incidere sugli interessi finanziari dell'UE, comprese le irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2988/95.

**Gravi illeciti professionali:** qualsiasi tipo di condotta inaccettabile o inappropriata nell'esercizio dell'attività professionale, soprattutto di dipendenti, compresi i gravi illeciti professionali ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

## **CAPITOLO 2 — AZIONE**

### **ARTICOLO 3 — AZIONE**

La sovvenzione è attribuita per l'azione indicata nella scheda tecnica (cfr. punto 1), come descritta nell'allegato 1.

### **ARTICOLO 4 — DURATA E DATA D'INIZIO**

La durata e la data d'inizio dell'azione sono indicate nella scheda tecnica (cfr. punto 1).

## **CAPITOLO 3 — SOVVENZIONE**

### **ARTICOLO 5 — SOVVENZIONE**

#### **5.1 Forma della sovvenzione**

Trattasi della sovvenzione di un'azione<sup>4</sup> sotto forma di importo forfettario.

#### **5.2 Importo massimo della sovvenzione**

L'importo massimo della sovvenzione è indicato nella scheda tecnica (cfr. punto 3) e nel budget previsto (allegato 1).

#### **5.3 Percentuale di finanziamento**

Non applicabile

~~~~~  
³ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

⁴ Per la definizione di "sovvenzione di un'azione" cfr. articolo 180, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046: una sovvenzione dell'UE per finanziare "un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo di una politica dell'Unione". Cfr. articolo 125 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

5.4 Budget previsto categorie di budget e forme di finanziamento

Il budget previsto per l'azione (ripartizione dell'importo forfettario) figura nell'allegato 1.

Contiene la stima dei costi ammissibili per l'azione (contributi forfettari), ripartiti per beneficiario, work package/attività.

5.5 Flessibilità di budget

Non si applica la flessibilità di budget; le modifiche del budget previsto (ripartizione dell'importo forfettario) richiedono sempre un emendamento (cfr. articolo 39).

Gli emendamenti per trasferimenti tra work package/attività sono inoltre possibili solo se:

- i work package/attività di cui trattasi non sono ancora completati (e dichiarati in un rendiconto finanziario) e
- i trasferimenti sono giustificati dall'attuazione tecnica dell'azione.

ARTICOLO 6 — CONTRIBUTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Per essere ammissibili i contributi devono soddisfare le condizioni di **ammissibilità** di cui al presente articolo.

6.1 Condizioni generali e specifiche di ammissibilità

I contributi forfettari sono ammissibili ("contributi ammissibili") se:

- figurano nell'allegato 1 e
- i work package o le attività (a seconda dei casi) sono completate e il lavoro è correttamente attuato dai beneficiari e/o i risultati sono conseguiti conformemente all'allegato 1 e durante il periodo di cui all'articolo 4 (ad eccezione del lavoro/dei risultati relativi alla presentazione della relazione finale, che possono essere conseguiti in un secondo momento; cfr. articolo 21).

I contributi forfettari sono calcolati sulla base degli importi indicati nell'allegato 1.

6.2 Contributi non ammissibili

Sono "contributi non ammissibili":

- i contributi forfettari che non soddisfano le condizioni di cui sopra (cfr. articoli 6.1 e 6.2);
- i contributi forfettari per attività già finanziate nell'ambito di altre sovvenzioni dell'UE (o di sovvenzioni attribuite da uno Stato membro dell'UE, un paese non UE

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

o altro organismo che esegue il bilancio dell'UE).

6.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se il beneficiario dichiara contributi forfettari non ammissibili, questi saranno respinti (cfr. articolo 27).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

CAPITOLO 4 — ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE

SEZIONE 1 — CONSORZIO: BENEFICIARI, ENTITÀ AFFILIATE E ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI

ARTICOLO 7 — BENEFICIARI

I beneficiari, in quanto firmatari della convenzione, sono pienamente responsabili nei confronti dell'amministrazione erogatrice della sua attuazione e del rispetto di tutti gli obblighi in essa previsti.

Sono tenuti ad attuare la convenzione al meglio delle loro capacità, in buona fede e nel rispetto di tutti gli obblighi, i termini e le condizioni ivi stabiliti.

Devono disporre di risorse adeguate per attuare l'azione e attuarla sotto la propria responsabilità e conformemente all'articolo 11. Se fanno affidamento su entità affiliate o altri soggetti partecipanti (cfr. articoli 8 e 9), mantengono la responsabilità esclusiva nei confronti dell'amministrazione erogatrice e degli altri beneficiari.

Sono responsabili in solido dell'attuazione *tecnica* dell'azione. Se uno dei beneficiari non attua la propria parte di azione, gli altri beneficiari devono garantire che tale parte sia attuata da terzi (senza diritto a un aumento dell'importo massimo della sovvenzione e previa modifica; cfr. articolo 39). La responsabilità *finanziaria* di ciascun beneficiario in caso di recupero è disciplinata dall'articolo 22.

I beneficiari (e la loro azione) devono rimanere ammissibili ai sensi del programma dell'UE che finanzia la sovvenzione per l'intera durata dell'azione. I contributi forfettari saranno ammissibili solo fintanto che lo saranno il beneficiario e l'azione.

I ruoli e le responsabilità interne dei beneficiari sono divisi come segue.

a) Ciascun beneficiario deve:

- (i) tenere aggiornate le informazioni nello strumento di gestione e comunicazione per Erasmus+ (cfr. articolo 19);

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

- (ii) informare immediatamente l'amministrazione erogatrice (e gli altri beneficiari) di eventi o circostanze che possono incidere in modo significativo o ritardare l'attuazione dell'azione (cfr. articolo 19);
- (iii) trasmettere al coordinatore in tempo utile:
 - le garanzie finanziarie (se necessario; cfr. articolo 23);
 - il resoconto al resoconto sullo stato di attuazione e alle relazioni tecniche (cfr. articolo 21);
 - qualsiasi altro documento o informazione su richiesta dell'amministrazione erogatrice ai sensi della convenzione.

b) Il coordinatore deve:

- (i) controllare che l'azione venga attuata adeguatamente (cfr. articolo 11);
- (ii) agire da intermediario per tutte le comunicazioni tra il consorzio e l'amministrazione erogatrice, a meno che la convenzione o l'amministrazione erogatrice non disponga diversamente, e in particolare:
 - presentare le eventuali garanzie finanziarie all'amministrazione erogatrice (se richieste);
 - richiedere e verificare i documenti o le informazioni richiesti e verificarne la qualità e la completezza prima di trasmetterli all'amministrazione erogatrice;
 - presentare il resoconto sullo stato di attuazione e i rapporti all'amministrazione erogatrice;
 - informare l'amministrazione erogatrice dei pagamenti effettuati agli altri beneficiari (relazione sulla distribuzione dei pagamenti; se necessario, cfr. articoli 22 e 32);
- (iii) distribuire i pagamenti ricevuti dall'amministrazione erogatrice agli altri beneficiari senza ritardi ingiustificati (cfr. articolo 22).

Il coordinatore non può delegare né subappaltare gli incarichi di cui sopra ad altri beneficiari o terzi (entità affiliate incluse).

Tuttavia, i coordinatori che sono organismi pubblici possono delegare gli incarichi di cui alla lettera b), punto ii), ultimo trattino, e punto iii), a entità da essi create o controllate cui sono state delegate le funzioni amministrative. In questo caso il coordinatore

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

mantiene la responsabilità esclusiva dei pagamenti e dell'adempimento degli obblighi dettati dalla presente convenzione.

Inoltre, i coordinatori che sono "beneficiari unici"⁵ possono delegare gli incarichi di cui alla lettera b), punti da i) a iii), a uno dei loro membri. Il coordinatore mantiene la responsabilità esclusiva dell'adempimento degli obblighi dettati dalla presente convenzione.

I beneficiari devono aver predisposto **disposizioni interne** di funzionamento e coordinamento al fine di assicurare che l'azione sia attuata adeguatamente.

Se richiesto dall'amministrazione erogatrice (cfr. scheda tecnica, punto 1), tali disposizioni devono essere stabilite in un **accordo consortile** scritto tra i beneficiari, riguardante ad esempio:

- l'organizzazione interna del consorzio;
- la gestione degli accessi allo strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+;
- criteri di distribuzione diversi per i pagamenti e le responsabilità finanziarie in caso di recuperi (se del caso);
- le norme supplementari sui diritti e sugli obblighi connessi alle conoscenze preesistenti e ai risultati (cfr. articolo 16);
- la risoluzione delle controversie interne;
- gli accordi tra i beneficiari in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza.

Le disposizioni interne non devono confliggere con la presente convenzione.

ARTICOLO 8 — ENTITÀ AFFILIATE

Non applicabile

ARTICOLO 9 — ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'AZIONE

9.1 Partner associati

I "partner associati", se del caso, sono indicati nell'allegato 1.

I partner associati devono eseguire gli incarichi relativi all'azione loro assegnati nell'allegato 1, conformemente all'articolo 11. Non possono addebitare contributi

~~~~~  
<sup>5</sup>Per la definizione di "beneficiario unico" cfr. articolo 187, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046: "Se più entità soddisfano i criteri per ottenere una sovvenzione e insieme costituiscono una sola entità, tale entità può essere considerata **beneficiario unico**, anche quando è specificatamente istituita allo scopo di attuare l'azione da finanziare con la sovvenzione."

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

all'azione (nessun contributo forfettario) né sono ammissibili i costi per i loro incarichi.

Gli incarichi devono essere specificati nell'allegato 1.

I beneficiari devono garantire che i loro obblighi contrattuali previsti agli articoli 11 (corretta attuazione), 12 (conflitto di interessi), 13 (riservatezza e sicurezza), 14 (etica), 17.2 (visibilità), 18 (norme specifiche per l'attuazione dell'azione), 19 (informazioni) e 20 (tenuta dei registri) si applichino anche ai partner associati.

I beneficiari devono garantire che gli organismi di cui all'articolo 25 (ad es. amministrazione erogatrice, OLAF, Corte dei conti europea ecc.) possano esercitare i loro diritti anche nei confronti dei partner associati.

## 9.2 Terzi che forniscono contributi in natura all'azione

Altri terzi possono fornire contributi in natura (personale, attrezzature, altri beni, lavori e servizi ecc., a titolo gratuito), se necessario per l'attuazione.

I terzi che forniscono contributi in natura non svolgono incarichi relativi all'azione. Non possono addebitare costi all'azione (nessun contributo forfettario) né sono ammissibili (né possono essere inclusi nel bilancio di previsione di cui all'allegato 1) i costi per contributi in natura.

I terzi e i loro contributi in natura devono essere specificati nell'allegato 1.

## 9.3 Subappaltatori

I subappaltatori possono partecipare all'azione, se necessario per l'attuazione.

I subappaltatori devono eseguire gli incarichi relativi all'azione conformemente all'articolo 11. I costi sostenuti dai beneficiari per il subappalto sono considerati interamente coperti dai contributi forfettari per l'attuazione dei work package/attività (indipendentemente dai costi reali di subappalto, se del caso).

I beneficiari devono garantire che i loro obblighi contrattuali previsti agli articoli 11 (corretta attuazione), 12 (conflitto di interessi), 13 (riservatezza e sicurezza), 14 (etica), 17.2 (visibilità), 18 (norme specifiche per l'attuazione dell'azione), 19 (informazioni) e 20 (tenuta dei registri) si applichino anche ai subappaltatori.

I beneficiari devono garantire che gli organismi di cui all'articolo 25 (ad es. amministrazione erogatrice, OLAF, Corte dei conti europea ecc.) possano esercitare i loro diritti anche nei confronti dei subappaltatori.

Le norme specifiche di sicurezza figurano nell'allegato 2.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

#### 9.4 Destinatari del supporto finanziario a terzi<sup>6</sup>

Se l'azione comprende supporto finanziario a terzi (ad es. sovvenzioni, premi o forme analoghe di sostegno), i beneficiari devono garantire che i loro obblighi contrattuali previsti agli articoli 12 (conflitto di interessi), 13 (riservatezza e sicurezza), 14 (etica), 17.2 (visibilità), 18 (norme specifiche per l'attuazione dell'azione), 19 (informazioni) e 20 (tenuta dei registri) si applichino anche ai terzi che ricevono il supporto (destinatari).

I beneficiari che debbano fornire supporto ai partecipanti nelle attività del progetto saranno tenuti a provvedervi conformemente alle condizioni specificate nell'allegato 2.

I beneficiari devono inoltre garantire che gli organismi di cui all'articolo 25 (ad es. amministrazione erogatrice, OLAF, Corte dei conti europea ecc.) possano esercitare i loro diritti anche nei confronti dei destinatari.

### ARTICOLO 10 — SOGGETTI PARTECIPANTI CON STATUS SPECIALE

#### 10.1 Soggetti partecipanti di paesi terzi

I soggetti partecipanti stabiliti in un paese terzo si impegnano a rispettare i propri obblighi in forza della convenzione e a:

- rispettare i principi generali (compresi i diritti fondamentali, i valori e i principi etici, le norme ambientali e del lavoro, la normativa in materia di informazioni riservate, diritti di proprietà intellettuale, visibilità dei finanziamenti e protezione dei dati personali);
- in relazione alla presentazione di certificati a norma dell'articolo 24: avvalersi di revisori esterni qualificati e indipendenti e rispettare norme comparabili a quelle previste dalla direttiva 2006/43/CE<sup>7</sup>;
- per i controlli previsti all'articolo 25: consentire agli organismi di cui a tale articolo (ad es. amministrazione erogatrice, OLAF, Corte dei conti europea ecc.) di effettuare controlli, verifiche, audit e indagini (compresi controlli, visite e ispezioni in loco).

Si applicano norme speciali in materia di composizione delle controversie (cfr. scheda tecnica, punto 5).

<sup>6</sup> Nel quadro del programma Erasmus+, per terzi si intendono persone fisiche pienamente coinvolte in un progetto e che possono ricevere parte di una sovvenzione dell'Unione europea a copertura dei costi di partecipazione (in particolare costi di viaggio e di soggiorno).

<sup>7</sup> Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87), o disposizioni nazionali analoghe.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

## **SEZIONE 2** **NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE**

### **ARTICOLO 11 — CORRETTA ATTUAZIONE DELL'AZIONE**

#### **11.1 Obbligo di attuare correttamente l'azione**

I beneficiari devono attuare l'azione come descritto nell'allegato 1 e nel rispetto della convenzione, delle condizioni dell'invito a presentare proposte e di tutti gli obblighi giuridici previsti dal diritto dell'UE, internazionale e nazionale.

#### **11.2 Conseguenze dell'inosservanza**

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

### **ARTICOLO 12 — CONFLITTO DI INTERESSI**

#### **12.1 Conflitto d'interessi**

I beneficiari devono adottare tutte le misure atte a prevenire situazioni in cui l'applicazione imparziale e obiettiva della Convenzione potrebbe essere compromessa per motivi familiari, affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici o qualsiasi altro interesse diretto o indiretto ("conflitto d'interessi").

Devono notificare formalmente e senza indugio all'amministrazione erogatrice qualsiasi situazione che costituisca o possa comportare un conflitto d'interessi, e adottare immediatamente tutte le necessarie misure per porre rimedio alla situazione.

L'amministrazione erogatrice ha il diritto di verificare l'adeguatezza delle misure adottate e può esigere l'adozione di ulteriori misure entro un termine stabilito.

#### **12.2 Conseguenze dell'inosservanza**

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28) e può essere risolta la convenzione o posto termine alla partecipazione del beneficiario (cfr. articolo 32).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

### **ARTICOLO 13 — RISERVATEZZA E SICUREZZA**

#### **13.1 Informazioni sensibili**

Le parti devono mantenere riservato qualsiasi dato, documento o altro materiale (in qualsiasi forma) identificati come sensibili per iscritto ("informazioni sensibili") durante

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

l'attuazione dell'azione e almeno fino al termine stabilito nella scheda tecnica (cfr. punto 6).

Su richiesta del beneficiario l'amministrazione erogatrice può accettare di mantenere tali informazioni riservate per un periodo più lungo.

Salvo diverso accordo tra le parti, queste possono servirsi delle informazioni sensibili solo per attuare la convenzione.

I beneficiari possono divulgare informazioni sensibili al loro personale o ad altri soggetti partecipanti all'azione solo se questi:

- (a) hanno necessità di conoscerle per l'attuazione della convenzione; e
- (b) sono vincolati da obbligo di riservatezza.

L'amministrazione erogatrice può divulgare informazioni sensibili al proprio personale e ad altre istituzioni e organi dell'UE.

Essa può inoltre divulgare informazioni sensibili a terzi se:

- (a) è necessario ai fini dell'attuazione della convenzione o della tutela degli interessi finanziari dell'UE; e
- (b) i destinatari delle informazioni sono vincolati da obbligo di riservatezza.

Gli obblighi di riservatezza non si applicano più se:

- (a) la parte divulgatrice acconsente a sollevare l'altra parte da tali obblighi;
- (b) le informazioni diventano di pubblico dominio senza che sia violato alcun obbligo di riservatezza;
- (c) la divulgazione delle informazioni sensibili è imposta dal diritto dell'UE, internazionale o nazionale.

Le norme specifiche di riservatezza (se applicabili) figurano nell'allegato 2.

### 13.2 Informazioni classificate

Le parti devono trattare le informazioni classificate conformemente al diritto dell'UE, internazionale o nazionale applicabile in materia (in particolare la decisione (UE, Euratom) 2015/444<sup>8</sup> e le relative norme di attuazione).

I resoconti sullo stato di attuazione che contengono informazioni classificate devono

~~~~~  
⁸ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

essere presentati secondo procedure speciali concordate con l'amministrazione erogatrice.

Gli incarichi relativi all'azione che includono informazioni classificate possono essere subappaltati solo previa esplicita autorizzazione (scritta) dell'amministrazione erogatrice.

Le informazioni classificate non possono essere divulgate a terzi (compresi i soggetti partecipanti all'attuazione dell'azione) senza previa autorizzazione esplicita scritta dell'amministrazione erogatrice.

Le norme specifiche di sicurezza (se applicabili) figurano nell'allegato 2.

13.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 14 — ETICA E VALORI

14.1 Etica

L'azione deve essere eseguita in linea con i più elevati standard etici e con il diritto dell'UE, internazionale e nazionale applicabile in materia di principi etici.

14.2 Valori

I beneficiari devono impegnarsi a garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea (rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze).

14.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

ARTICOLO 15 — PROTEZIONE DEI DATI

15.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione erogatrice

Tutti i dati personali relativi alla convenzione saranno trattati sotto la responsabilità del titolare del trattamento indicato nell'informativa sulla privacy conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2018/1725⁹ e la legislazione nazionale di protezione dei dati, e per le finalità indicate nell'informativa sulla privacy disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/erasmus-esc-personal-data>.

15.2 Trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari

I beneficiari devono trattare i dati personali ai fini della convenzione nel rispetto del diritto dell'UE, internazionale e nazionale in materia di protezione dei dati (in particolare il regolamento (UE) 2018/1725). Nella suddetta attività di trattamento i beneficiari agiscono in qualità di responsabili del trattamento.

Devono assicurare il rispetto degli articoli 29, 30, 31 e 33 del regolamento (UE) 2018/1725, garantendo in particolare che i dati personali siano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in un modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; e
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati.

⁹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

I beneficiari possono dare al loro personale accesso ai dati personali, se rigorosamente necessario ai fini dell'attuazione, della gestione e del monitoraggio della convenzione. I beneficiari devono garantire che il personale sia soggetto a obbligo di riservatezza.

I beneficiari devono informare gli interessati in merito al trattamento e fornire loro l'informativa sulla privacy disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/erasmus-esc-personal-data>.

15.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 16 — DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) — CONOSCENZE PREESISTENTI E RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO

16.1 Conoscenze preesistenti e diritti di accesso

I beneficiari e gli altri soggetti partecipanti devono permettere l'accesso reciproco alle conoscenze preesistenti e necessarie per l'attuazione dell'azione, fatte salve le eventuali norme specifiche di cui all'allegato 2.

Per "conoscenze preesistenti" si intende qualsiasi dato competenza o informazione, qualunque sia la sua forma o natura (tangibile o intangibile), compresi i diritti, come i diritti di proprietà intellettuale:

- (a) di cui i beneficiari erano titolari prima di aderire alla convenzione; e
- (b) necessari ai fini dell'attuazione dell'azione o dello sfruttamento dei suoi risultati.

Se le conoscenze preesistenti sono soggette a diritti di terzi, il beneficiario interessato deve garantire di essere in grado di adempiere agli obblighi dettati dalla convenzione.

16.2 Proprietà dei risultati

L'amministrazione erogatrice non acquisisce la proprietà dei risultati prodotti nell'ambito dell'azione.

Per "risultati" si intendono gli effetti tangibili o intangibili dell'azione, ad esempio dati, competenze o informazioni, di qualsiasi forma o natura, che possano o meno essere protetti, come pure qualsiasi diritto ad essi collegato, compresi i diritti di proprietà intellettuale.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

16.3 Diritti di utilizzo dell'amministrazione erogatrice su materiali, documenti e informazioni ricevuti per elaborare politiche, per informazione, comunicazione, disseminazione e pubblicità

L'amministrazione erogatrice e la Commissione europea hanno il diritto di utilizzare informazioni non sensibili relative all'azione e i materiali e documenti ricevuti dai beneficiari (in particolare sintesi a scopo di pubblicazione, resoconto sullo stato di attuazione e altro materiale come immagini o materiale audiovisivo, in formato cartaceo o elettronico) per elaborare politiche, per informazione, comunicazione, disseminazione e pubblicità, durante l'azione o a posteriori.

Il diritto di utilizzare i materiali, i documenti e le informazioni dei beneficiari è riconosciuto sotto forma di licenza gratuita, non esclusiva e irrevocabile, comprendente i seguenti diritti:

- a) **uso per finalità proprie** (in particolare il diritto di mettere detti risultati a disposizione di dipendenti o collaboratori dell'amministrazione erogatrice o di altro servizio dell'UE (compresi istituzioni, organi e organismi ecc.) o di istituzioni o organi di uno Stato membro; di copiarli o riprodurli, per intero o in parte, in numero illimitato; e di comunicarli a mezzo stampa);
- (b) **distribuzione al pubblico** (in particolare la pubblicazione su supporto cartaceo e in formato elettronico o digitale, la pubblicazione su internet come file scaricabile o non scaricabile, la radio disseminazione con qualsiasi canale, la presentazione o esposizione pubblica, la comunicazione a mezzo stampa, l'inserimento in banche dati o repertori ampiamenti accessibili);
- (c) **modifica o rielaborazione** (fra cui estratti, sintesi, inserimento di altri elementi (ad es. metadati, legende, altri elementi grafici, visivi, audio o testuali), estrazione di parti (ad es. supporti audio o video), divisione in parti, utilizzo in una raccolta);
- (d) **traduzione;**
- (e) **conservazione** in formato cartaceo, elettronico o altro formato;
- (f) **archiviazione** in linea con le norme applicabili in materia di gestione documentale;
- (g) il diritto di autorizzare **terzi** ad agire per suo conto o a rilasciare a terzi sub-licenze per le modalità di utilizzo di cui alle lettere b), c), d) e f), se necessario per l'attività di informazione, comunicazione e pubblicità dell'amministrazione erogatrice; e
- (h) **elaborazione**, analisi, raccolta di materiali, documenti e informazioni ricevuti e **produzione di opere derivate.**

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

I diritti di utilizzo sono riconosciuti per l'intera durata dei diritti di proprietà industriale o intellettuale in questione.

Se i materiali o i documenti sono soggetti a diritti morali o a diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale o i diritti di persone fisiche sulla loro immagine e voce), i beneficiari devono garantire di rispettare gli obblighi dettati dalla presente convenzione, in particolare acquisendo le necessarie licenze e autorizzazioni dai titolari dei diritti interessati.

Se applicabile, l'amministrazione erogatrice inserirà le informazioni seguenti:

"© - [anno] - [nome del titolare del diritto di proprietà]. Tutti i diritti riservati.
Concesso in licenza a [nome dell'amministrazione erogatrice] [alla Commissione europea]". a determinate condizioni

16.4 Norme specifiche in materia di DPI, risultati e conoscenze preesistenti

Le norme specifiche in materia di diritti di proprietà intellettuale, risultati e conoscenze preesistenti (se applicabili) figurano nell'allegato 2.

16.5 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 17 — COMUNICAZIONE, DISSEMINAZIONE E VISIBILITÀ

17.1 Comunicazione — Disseminazione — Promozione dell'azione

Salvo diversamente convenuto con l'amministrazione erogatrice, i beneficiari devono promuovere l'azione e i suoi risultati fornendo informazioni mirate a pubblici diversi (tra cui i media e il pubblico in generale) conformemente all'allegato 1 e in maniera strategica, coerente ed efficace.

Prima di intraprendere un'attività di comunicazione o disseminazione che si prevede abbiano un forte impatto mediatico, i beneficiari devono informarne l'amministrazione erogatrice.

17.2 Visibilità — Bandiera europea e dichiarazione di finanziamento

Salvo diversamente accordato con l'amministrazione erogatrice, le attività di comunicazione dei beneficiari attinenti all'azione (tra cui relazioni con i media, conferenze, seminari, materiale informativo come opuscoli, pieghevoli, manifesti, presentazioni ecc., in formato elettronico, attraverso i media tradizionali o social media



Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

ecc.), le attività di disseminazione e qualsiasi infrastruttura, attrezzatura, supporto, fornitura o risultato principale finanziati dalla sovvenzione devono riconoscere il sostegno dell'UE ed esporre la bandiera europea (emblema) e la dichiarazione di finanziamento (tradotta nelle lingue locali, se del caso):



Funded by the European Union



Co-funded by the European Union



Co-funded by the European Union



Funded by the European Union

Il logo deve restare distinto e a sé stante e non può essere modificato con aggiunta di testo o altri marchi visivi o di fabbrica. Per evidenziare il supporto dell'UE non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi, a parte il logo.

Quando è esposto insieme ad altri loghi (ad es. dei beneficiari o di sponsor), al simbolo dell'UE deve essere dato opportuno rilievo. Ai fini dei loro obblighi prescritti dal presente articolo, i beneficiari possono utilizzare il logo senza previa autorizzazione dell'amministrazione erogatrice. Ciò, tuttavia, non conferisce loro il diritto di uso esclusivo. I beneficiari non possono inoltre appropriarsi del simbolo dell'Unione Europea o di analogo marchio o logo, né mediante registrazione né con altri mezzi.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

17.3 Qualità dell'informazione — Dichiarazione di non responsabilità

Nelle attività di comunicazione o disseminazione attinenti all'azione le informazioni utilizzate devono essere accurate nei contenuti.

Deve essere inoltre inclusa la seguente clausola di esclusione della responsabilità (tradotta nelle lingue locali, se del caso):

"Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ -INDIRE. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili. "

17.4 Norme specifiche in materia di comunicazione, disseminazione e visibilità

Le norme specifiche in materia di comunicazione, disseminazione e visibilità (se applicabili) figurano nell'allegato 2.

17.5 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 18 — NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

18.1 Norme specifiche per l'attuazione dell'azione

Le norme specifiche per l'attuazione dell'azione figurano nell'allegato 2.

18.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

SEZIONE 3 GESTIONE DELLA SOVVENZIONE

ARTICOLO 19 — OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE

19.1 Richieste di informazioni

I beneficiari devono fornire — durante l'implementazione dell'azione o a posteriori e conformemente all'articolo 7 — eventuali informazioni richieste al fine di verificare l'ammissibilità dei contributi forfettari dichiarati, la corretta attuazione dell'azione e il rispetto degli altri obblighi dettati dalla convenzione.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

Le informazioni fornite devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.

19.2 Aggiornamenti dei dati nello strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+

I beneficiari devono mantenere aggiornate — in qualsiasi momento durante l'implementazione dell'azione — le informazioni nello strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+, in particolare nome, indirizzo, rappresentanti legali, forma giuridica e tipo di organizzazione.

19.3 Informazioni su eventi e circostanze che incidono sull'azione

I beneficiari devono informare immediatamente l'amministrazione erogatrice (e gli altri beneficiari) in merito a:

- (a) **eventi** che possano incidere sull'attuazione dell'azione o ritardarla o incidere sugli interessi finanziari dell'UE, in particolare:
 - (i) cambiamenti della loro situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria (anche legati a uno dei motivi di esclusione di cui all'autocertificazione firmata prima di sottoscrivere la sovvenzione);
- (b) **circostanze** che interessano:
 - i) la decisione di attribuire la sovvenzione; o
 - ii) il rispetto delle prescrizioni dettate dalla convenzione.

19.4 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 20 — TENUTA DEI REGISTRI

20.1 Tenuta dei registri e conservazione di documenti giustificativi

I beneficiari devono — almeno fino al termine stabilito nella scheda tecnica (cfr. punto 6) — conservare i registri e altri documenti giustificativi per dimostrare la corretta attuazione dell'azione (corretto svolgimento delle attività e/o conseguimento dei risultati descritti nell'allegato 1) conformemente agli eventuali standard accettati nel rispettivo settore; i beneficiari non sono obbligati a tenere registri specifici dei costi reali sostenuti.

I registri e documenti giustificativi devono essere resi disponibili su richiesta (cfr. articolo

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

19) o nel contesto di controlli, verifiche, audit o indagini (cfr. articolo 25).

Se in attinenza alla convenzione sono in corso controlli, verifiche, audit, indagini, contenziosi o altre azioni legali (tra cui l'estensione dei risultati di cui all'articolo 25), i beneficiari devono tenere detti registri e altri documenti giustificativi fino al termine di queste procedure.

I beneficiari devono conservare i documenti originali. I documenti digitali e digitalizzati sono considerati originali se ammessi dal diritto nazionale vigente. L'amministrazione erogatrice può accettare documenti non originali se offrono un livello comparabile di affidabilità.

20.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se il beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, i contributi forfettari non sufficientemente giustificati saranno considerati non ammissibili (cfr. articolo 6), saranno respinti (cfr. articolo 27) e la sovvenzione potrà essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 21 — RAPPORTI

21.1 Resoconto continuo

Ove opportuno, il coordinatore deve presentare un resoconto sullo stato di attuazione nei tempi di cui alla scheda tecnica (cfr. punto 4.2) e alle condizioni stabilite all'Allegato 2.

21.2 Rapporti periodici

Inoltre, i beneficiari devono presentare dei rapporti per chiedere i pagamenti, secondo il calendario e le modalità stabiliti nella scheda tecnica (cfr. punto 4.2):

- per un ulteriore prefinanziamento (se applicabile): un **rapporto periodico**;
- per il pagamento finale: un **rapporto finale**.

Il **rapporto periodico** comprende una parte tecnica e una finanziaria.

La **parte tecnica** comprende una panoramica dell'attuazione dell'azione. Deve essere preparata utilizzando il modello fornito dall'Agenzia Nazionale.

La **parte finanziaria** del resoconto periodico comprende una dichiarazione sull'uso del precedente versamento di prefinanziamento.

La **parte finanziaria** della relazione finale contiene il rendiconto finanziario (consolidato per il consorzio).

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

Il rendiconto finanziario deve dettagliare i contributi forfettari di cui all'allegato 1 per i work package (KA220) completati durante il periodo di riferimento.

Per l'ultimo periodo di riferimento i beneficiari possono, in via eccezionale, dichiarare anche contributi forfettari parziali per i *work package/attività* non completati (ad es. per cause di forza maggiore o impossibilità tecnica).

I contributi unitari non dichiarati nei rendiconti finanziari non saranno presi in considerazione dall'amministrazione erogatrice.

Firmando i rendiconti finanziari sull'uso del precedente versamento di prefinanziamento (nello strumento di gestione e comunicazione per Erasmus+) il coordinatore conferma (per conto del consorzio) che:

- le informazioni fornite sono complete, affidabili e veritiere;
- i contributi forfettari dichiarati sono ammissibili (in particolare i *work package/le attività* sono completati, il lavoro è correttamente attuato e/o i risultati sono conseguiti conformemente all'allegato 1; cfr. articolo 6);
- la corretta attuazione del lavoro e/o il conseguimento dei risultati possono essere supportati da registri e documenti giustificativi idonei (cfr. articolo 20), che saranno prodotti su richiesta (cfr. articolo 19) o nel contesto di controlli, verifiche, audit e indagini (cfr. articolo 25).

In caso di recupero (cfr. articolo 22) i beneficiari saranno ritenuti responsabili anche dei contributi forfettari eventualmente dichiarati per le loro entità affiliate.

21.3 Valuta dei rendiconti finanziari e conversione in euro

I rendiconti finanziari devono essere espressi in euro.

21.4 Lingua del rapporto

Il rapporto deve essere redatto nella lingua della convenzione, salvo diverso accordo con l'amministrazione erogatrice (cfr. scheda tecnica, punto 4.2).

21.5 Conseguenze dell'inosservanza

Se una relazione trasmessa non è conforme al presente articolo, l'amministrazione erogatrice può sospendere il termine di pagamento (cfr. articolo 29) e applicare altre misure descritte al capitolo 5.

Se il coordinatore viola gli obblighi di rendicontazione, l'amministrazione erogatrice può risolvere la convenzione o porre termine alla partecipazione del coordinatore (cfr. articolo 32) o applicare altre misure descritte al capitolo 5.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

ARTICOLO 22— PAGAMENTI E RECUPERI — CALCOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI

22.1 Pagamenti e modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati secondo il calendario e le modalità stabiliti nella scheda tecnica (cfr. punto 4.2).

Saranno effettuati in euro sul conto bancario indicato dal coordinatore (cfr. scheda tecnica, punto 4.2) e dovranno essere distribuiti senza ingiustificato ritardo (possono essere applicate restrizioni alla distribuzione del prefinanziamento iniziale; cfr. scheda tecnica, punto 4.2).

I versamenti su detto conto bancario estinguono l'obbligazione di pagamento a carico dell'amministrazione erogatrice.

I costi di bonifico saranno presi a carico nel modo seguente:

- l'amministrazione erogatrice si assume il costo dei bonifici addebitati dalla propria banca;
- il coordinatore si assume il costo dei bonifici addebitatigli dalla sua banca;
- la parte responsabile della ripetizione di un bonifico si assume tutti i costi del bonifico ripetuto.

I pagamenti dell'amministrazione erogatrice si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto.

22.2 Recuperi

Si procede a recupero se — al momento della cessazione della partecipazione del beneficiario, del pagamento finale o successivamente — risulta che l'amministrazione erogatrice ha pagato un importo superiore al dovuto e deve recuperare gli importi indebitamente versati.

Il regime generale di responsabilità per i recuperi (responsabilità di prima linea) è il seguente: al momento del pagamento finale, il coordinatore sarà pienamente responsabile dei recuperi, anche se non è stato il destinatario finale degli importi indebitamente versati. Alla cessazione della partecipazione del beneficiario o dopo il pagamento finale, i recuperi saranno effettuati direttamente presso i beneficiari interessati.

In caso di recuperi forzati (cfr. articolo 22.4):

- i beneficiari saranno responsabili in solido del rimborso dei debiti di un altro beneficiario ai fini della convenzione (compresi gli interessi di mora), se richiesto dall'amministrazione erogatrice (cfr. scheda tecnica, punto 4.4).

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

22.3 Importi dovuti

22.3.1 Versamenti di prefinanziamento

Il prefinanziamento è destinato a dotare i beneficiari di un fondo di tesoreria e resta di proprietà dell'UE fino al pagamento finale.

Per gli eventuali **prefinanziamenti iniziali** l'importo dovuto, il calendario e le modalità sono stabiliti nella scheda tecnica (cfr. punto 4.2).

Per gli eventuali **prefinanziamenti aggiuntivi** l'importo dovuto, il calendario e le modalità sono stabiliti nella scheda tecnica (cfr. punto 4.2). Tuttavia, se la dichiarazione sull'uso del precedente versamento di prefinanziamento indica che ne è stato utilizzato meno del 70 %, l'importo indicato nella scheda tecnica sarà ridotto della differenza tra la soglia del 70 % e l'importo utilizzato.

I versamenti di prefinanziamento (anche parziali) possono essere compensati (senza il consenso dei beneficiari) con gli importi dovuti da un beneficiario all'amministrazione erogatrice, fino a concorrenza dell'importo dovuto a quel beneficiario.

I pagamenti non saranno effettuati in caso di sospensione del termine di pagamento o dei pagamenti (cfr. articoli 29 e 30).

22.3.2 Importo dovuto per cessazione della partecipazione del beneficiario — Recupero

In caso di cessazione della partecipazione del beneficiario, l'amministrazione erogatrice determinerà l'importo provvisorio dovuto per il beneficiario interessato. Gli eventuali pagamenti saranno effettuati con il pagamento finale.

L'**importo dovuto** sarà calcolato in base al contributo UE totale accettato.

Calcolo del contributo UE totale accettato

L'amministrazione erogatrice calcolerà anzitutto il "contributo UE accettato" per il beneficiario sulla base dei contributi forfettari spettanti al beneficiario per *work package/attività* approvati nei rapporti periodici e finale

Successivamente l'amministrazione erogatrice terrà conto delle eventuali riduzioni della sovvenzione. L'importo risultante è il "contributo UE totale accettato" per il beneficiario.

Il **saldo** è quindi calcolato detraendo gli eventuali pagamenti ricevuti (cfr. relazione sulla distribuzione dei pagamenti di cui all'articolo 32) dal contributo UE totale accettato:

{contributo UE totale accettato per il beneficiario

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

meno

{versamenti di prefinanziamento ricevuti (se del caso)}.

Se **negativo**, il saldo sarà **recuperato** secondo la seguente procedura.

L'amministrazione erogatrice invierà al coordinatore una **lettera di preavviso**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di recupero, dell'importo dovuto, dell'importo da recuperare e indicandone i motivi; e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni (o se decide di procedere al recupero nonostante le osservazioni pervenute), l'amministrazione erogatrice confermerà l'importo da recuperare e chiederà che tale importo sia versato al coordinatore (**lettera di conferma**).

22.3.3 Pagamenti intermedi

Non applicabile

22.3.4 Pagamento finale — Importo definitivo della sovvenzione — Entrate e utili — Recupero

Il pagamento finale (pagamento del saldo) rimborsa la parte rimanente dei contributi forfettari ammissibili richiesti per l'attuazione dei work package/attività (se del caso).

Il pagamento finale sarà effettuato secondo il calendario e le modalità stabiliti nella scheda tecnica (cfr. punto 4.2).

Il pagamento è soggetto all'approvazione del rapporto finale e dei work package/attività dichiarati. Tale approvazione non comporta il riconoscimento della conformità, autenticità, completezza o esattezza del loro contenuto.

Saranno rifiutati i work package/attività (o parti di essi) non attuati o che non possono essere approvati (cfr. articolo 27).

L'**importo definitivo della sovvenzione per l'azione** sarà calcolato in base al contributo UE totale accordato.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

Calcolo del contributo UE totale accordato

L'amministrazione erogatrice determinerà innanzitutto il "contributo UE accordato" per l'azione per tutti i periodi di riferimento calcolando i contributi forfettari per i work package/attività approvati.

Successivamente l'amministrazione erogatrice terrà conto delle eventuali riduzioni della sovvenzione. L'importo risultante corrisponde al "contributo UE totale accordato".

Il **saldo** (pagamento finale) è quindi calcolato detraendo l'importo totale dei prefinanziamenti già versati dall'importo definitivo della sovvenzione:

{importo definitivo della sovvenzione
meno
{prefinanziamenti già versati (se del caso)}}.

Se **positivo**, il saldo sarà **versato** al coordinatore.

Il pagamento finale (anche parziale) può essere compensato (senza il consenso dei beneficiari) con importi dovuti da un beneficiario all'amministrazione erogatrice, fino a concorrenza dell'importo dovuto a quel beneficiario.

Per le sovvenzioni di cui l'amministrazione erogatrice è la Commissione europea o un'agenzia esecutiva dell'UE, la compensazione può essere effettuata anche con importi dovuti ad altri servizi della Commissione o ad altre agenzie esecutive.

I pagamenti non saranno effettuati in caso di sospensione del termine di pagamento o dei pagamenti (cfr. articoli 29 e 30).

Se **negativo**, il saldo sarà **recuperato** secondo la seguente procedura.

L'amministrazione erogatrice invierà al coordinatore una **lettera di preavviso**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di recupero, dell'importo definitivo della sovvenzione, dell'importo da recuperare e indicandone i motivi;
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni (o se decide di procedere al recupero nonostante le osservazioni pervenute), l'amministrazione erogatrice confermerà l'importo da recuperare (**lettera di conferma**), allegando una **nota di debito** con le condizioni e la data di pagamento.

Se il pagamento non è effettuato entro la data indicata nella nota di debito,

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

L'amministrazione erogatrice **procede al recupero forzato** conformemente all'articolo 22.4.

22.3.5 Audit successivi al pagamento finale — Importo definitivo rivisto della sovvenzione — Recupero

Se successivamente al pagamento finale (in particolare a seguito di controlli, verifiche, audit o indagini; cfr. articolo 25) respinge i contributi forfettari (cfr. articolo 27) o riduce la sovvenzione (cfr. articolo 28), l'amministrazione erogatrice calolerà l'**importo definitivo rivisto della sovvenzione** per il beneficiario interessato.

L'**importo definitivo rivisto della sovvenzione per il beneficiario** sarà calcolato come segue.

Fase 1 — Calcolo del contributo UE totale accordato e rivisto

Fase 1 — Calcolo del contributo UE totale accordato e rivisto

L'amministrazione erogatrice calcola innanzitutto il "contributo UE accordato e rivisto" per il beneficiario calcolando i "contributi accettati e rivisti".

Successivamente terrà conto delle eventuali riduzioni della sovvenzione, ottenendo così il "contributo UE totale accettato e rivisto", che è l'importo definitivo rivisto della sovvenzione per il beneficiario.

L'importo definitivo rivisto della sovvenzione, se inferiore all'importo definitivo della sovvenzione per il beneficiario (ossia alla sua quota dell'importo definitivo della sovvenzione per l'azione), sarà **recuperato** secondo la seguente procedura.

L'**importo definitivo della sovvenzione per il beneficiario** (ossia la quota dell'importo definitivo della sovvenzione per l'azione) è calcolato come segue:

{{{contributo UE totale accordato per il beneficiario
diviso per
contributo UE totale accordato per l'azione}
moltiplicato per
importo definitivo della sovvenzione per l'azione}}.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

L'amministrazione erogatrice invierà al beneficiario una **lettera di preavviso**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di recupero, dell'importo da recuperare e indicandone i motivi; e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni (o se decide di procedere al recupero nonostante le osservazioni pervenute), l'amministrazione erogatrice confermerà l'importo da recuperare (**lettera di conferma**), allegando una **nota di debito** con le condizioni e la data di pagamento.

Eventuali recuperi presso le entità affiliate saranno gestiti tramite i loro beneficiari.

Se il pagamento non è effettuato entro la data indicata nella nota di debito, l'amministrazione erogatrice **procede al recupero forzato** conformemente all'articolo 22.4.

22.4 Recupero forzato

Se il pagamento non è effettuato entro la data indicata nella nota di debito, l'importo dovuto sarà recuperato:

- (a) mediante compensazione (senza il consenso del coordinatore o del beneficiario) con importi dovuti al coordinatore o al beneficiario dall'amministrazione erogatrice.

In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell'UE si può procedere alla compensazione dell'importo prima della data di pagamento indicata nella nota di debito.

Per le sovvenzioni di cui l'amministrazione erogatrice è la Commissione europea o un'agenzia esecutiva dell'UE, i debiti possono essere compensati anche con importi dovuti da altri servizi della Commissione o da altre agenzie esecutive;

- (b) mediante escussione delle garanzie finanziarie (se applicabile);
- (c) considerando responsabili in solido altri beneficiari (se del caso; cfr. scheda tecnica, punto 4.4);
- (d) mediante l'avvio di azioni legali (cfr. articolo 43).

L'importo da recuperare sarà maggiorato degli **interessi di mora** al tasso di cui all'articolo 22.5, dal giorno successivo alla data di pagamento indicata nella nota di debito fino alla data di ricevimento del pagamento integrale (inclusa).

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

I pagamenti parziali coprono anzitutto le spese, gli oneri e gli interessi di mora e successivamente l'importo del capitale.

Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero sono a carico del beneficiario, tranne nei casi in cui si applica la direttiva (UE) 2015/2366¹⁰.

Per le sovvenzioni di cui l'amministrazione erogatrice è un'agenzia esecutiva dell'UE, al recupero forzato mediante compensazione o decisione esecutiva provvedono i servizi della Commissione europea (cfr. anche l'articolo 43).

22.5 Conseguenze dell'inosservanza

22.5.1 Se l'amministrazione erogatrice non paga entro i termini (cfr. sopra), i beneficiari hanno diritto agli **interessi di mora** al tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, maggiorato della percentuale indicata nella scheda tecnica (punto 4.2). Il tasso di riferimento della BCE da utilizzare è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento ed è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Se pari o inferiori a 200 EUR, gli interessi di mora sono versati al coordinatore soltanto previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricevimento del pagamento tardivo.

Non sono dovuti interessi di mora se tutti i beneficiari sono Stati membri dell'UE (compresi gli enti regionali o locali o altri organismi pubblici che agiscono per conto dello Stato membro ai fini della presente convenzione).

Il pagamento non sarà considerato tardivo in caso di sospensione dei pagamenti o del termine di pagamento (cfr. articoli 29 e 30).

Gli interessi di mora coprono il periodo che va dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento (cfr. sopra) fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi di mora non sono contabilizzati ai fini del calcolo dell'importo definitivo della sovvenzione.

22.5.2 Se un coordinatore viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28) e può essere risolta la convenzione o

¹⁰ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

posto termine alla partecipazione del coordinatore (cfr. articolo 32).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 23 — GARANZIE

23.1 Garanzia di prefinanziamento

Se richiesto dall'amministrazione erogatrice (cfr. scheda tecnica, punto 4.2), i beneficiari devono fornire una o più garanzie di prefinanziamento, conformemente ai tempi e agli importi figuranti nella scheda tecnica.

Il coordinatore deve presentare all'amministrazione erogatrice una garanzia finanziaria insieme alla domanda di prefinanziamento.

Le garanzie devono soddisfare le seguenti condizioni:

- (a) sono prestate da un istituto bancario o finanziario riconosciuto stabilito nell'UE o — su richiesta del coordinatore e previa accettazione dall'amministrazione erogatrice — da un terzo o da un istituto bancario o finanziario stabilito al di fuori dell'UE che offra una garanzia equivalente;
- (b) il garante è garante a prima richiesta e non esige che l'amministrazione erogatrice agisca in primo luogo contro il debitore principale (ossia il beneficiario in questione); e
- (c) rimangono esplicitamente in vigore fino al pagamento finale e, se il pagamento finale assume la forma di un recupero, fino a cinque mesi dopo la notifica della nota di debito al beneficiario.

Le garanzie saranno svincolate entro il mese successivo.

23.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se i beneficiari violano l'obbligo di prestare la garanzia di prefinanziamento, il prefinanziamento non sarà versato.

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 24 — CERTIFICATI

Non applicabile

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

ARTICOLO 25 — CONTROLLI, VERIFICHE, AUDIT E INDAGINI — ESTENSIONE DEI RISULTATI

25.1 Controlli, verifiche e audit dell'amministrazione erogatrice

25.1.1 Controlli interni

L'amministrazione erogatrice può controllare — durante l'azione o a posteriori — la corretta attuazione dell'azione e il rispetto degli obblighi dettati dalla convenzione, compresa la valutazione dei contributi forfettari, del resoconto sullo stato di attuazione e dei rapporti.

25.1.2 Verifiche dei progetti

L'amministrazione erogatrice può effettuare verifiche in ordine alla corretta attuazione dell'azione e al rispetto degli obblighi dettati dalla convenzione (verifiche generali del progetto o esami di questioni specifiche).

Dette verifiche del progetto possono essere avviate durante l'attuazione dell'azione e fino al termine stabilito nella scheda tecnica (cfr. punto 6). Saranno comunicate formalmente al coordinatore interessato e considerate avviate alla data della comunicazione.

Se necessario, l'amministrazione erogatrice può farsi assistere da esperti esterni indipendenti. In caso di ricorso a esperti esterni, il coordinatore o il beneficiario interessato ne sarà informato e avrà il diritto di opporsi per motivi di riservatezza commerciale o di conflitto di interessi.

Il coordinatore interessato deve collaborare diligentemente e trasmettere — entro il termine previsto — informazioni e dati ulteriori rispetto alle relazioni e ai resoconti sullo stato di attuazione già presentati. L'amministrazione erogatrice può chiedere ai beneficiari di trasmetterle tali informazioni direttamente. Le informazioni e i documenti sensibili saranno trattati conformemente all'articolo 13.

Il coordinatore interessato può essere invitato a partecipare alle riunioni, anche con gli esperti esterni.

Per le **visite in loco**, il coordinatore interessato deve consentire l'accesso a siti e locali (anche agli esperti esterni) e garantire che le informazioni richieste siano prontamente disponibili.

Le informazioni trasmesse devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.

Sulla base dei risultati dell'esame sarà stesa una **relazione di verifica del progetto**.

L'amministrazione erogatrice darà comunicazione formale della relazione di verifica del

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

progetto al coordinatore interessato, che dispone di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni.

Le verifiche dei progetti (comprese le relazioni di verifica dei progetti) saranno nella lingua della convenzione.

25.1.3 Audit

L'amministrazione erogatrice può effettuare audit della corretta attuazione dell'azione e del rispetto degli obblighi dettati dalla convenzione.

Detti audit possono essere avviati durante l'attuazione dell'azione e fino al termine stabilito nella scheda tecnica (cfr. punto 6). Saranno comunicati formalmente al coordinatore interessato e considerati avviati alla data della comunicazione.

L'amministrazione erogatrice può impiegare il proprio servizio di audit, delegare gli audit a un servizio centralizzato o incaricare società di audit esterne. In caso di ricorso a una società esterna, il coordinatore interessato ne sarà informato e avrà il diritto di opporsi per motivi di riservatezza commerciale o di conflitto di interessi.

Il coordinatore interessato deve collaborare diligentemente e trasmettere — entro il termine previsto — le informazioni (compresi la contabilità completa, le buste paga individuali o altri dati personali) per la verifica della conformità alla convenzione. Le informazioni e i documenti sensibili saranno trattati conformemente all'articolo 13.

Per le **visite in loco** il coordinatore interessato deve consentire l'accesso a siti e locali (anche alla società di audit esterna) e garantire che le informazioni richieste siano prontamente disponibili.

Le informazioni trasmesse devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.

Sulla base dei risultati dell'audit sarà stesa una **relazione di verifica del progetto**.

I revisori comunicano formalmente la relazione provvisoria di audit al coordinatore interessato, che dispone di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni (procedura di audit in contraddittorio).

La **relazione finale di audit** terrà conto delle osservazioni del beneficiario interessato, cui sarà formalmente comunicata.

La lingua degli audit (comprese le relazioni di audit) è la stessa della convenzione.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

25.2 Controlli, verifiche e audit della Commissione europea sulle sovvenzioni di altre amministrazioni erogatrici

La Commissione europea ha gli stessi diritti dell'amministrazione erogatrice in materia di controlli, verifiche e audit.

25.3 Accesso ai registri per la valutazione delle forme semplificate di finanziamento

I beneficiari devono permettere alla Commissione europea di accedere ai loro registri previsti per legge a fini di valutazione periodica delle forme semplificate di finanziamento utilizzate nei programmi dell'UE.

25.4 Audit e indagini dell'OLAF, dell'EPPO e della Corte dei conti europea

Possono effettuare controlli, verifiche, audit e indagini durante l'azione o a posteriori anche:

- l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), a norma dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013¹¹ e (Euratom, CE) n. 2185/96¹²;
- la Procura europea (EPPO), a norma del regolamento (UE) 2017/1939;
- la Corte dei conti europea, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 257 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Se richiesto da tali organi e istituzioni, il beneficiario interessato deve trasmettere informazioni accurate e complete nel formato richiesto (compresi la contabilità completa, le buste paga individuali o altri dati personali, anche in formato elettronico) e consentire l'accesso ai siti e ai locali per le visite o le ispezioni in loco, come previsto dai richiamati regolamenti.

A tal fine il beneficiario interessato deve conservare tutte le informazioni pertinenti relative all'azione, almeno fino al termine stabilito nella scheda tecnica (punto 6) e in ogni caso fino alla conclusione di eventuali controlli, verifiche, audit, indagini, contenziosi o azioni legali in corso.

~~~~~  
<sup>11</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

<sup>12</sup> Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.96, pag. 2).

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

## **25.5 Conseguenze di controlli, verifiche, audit e indagini — estensione dei risultati**

### **25.5.1 Conseguenze di controlli, verifiche, audit e indagini nell'ambito della presente sovvenzione**

I risultati di controlli, verifiche, audit o indagini svolti nel contesto della presente sovvenzione possono comportare un rifiuto (cfr. articolo 27), la riduzione della sovvenzione (cfr. articolo 28) o altre misure descritte al capitolo 5.

Un rifiuto o la riduzione della sovvenzione dopo il pagamento finale darà luogo a revisione dell'importo definitivo della sovvenzione (cfr. articolo 22).

I risultati di controlli, verifiche, audit o indagini durante l'attuazione dell'azione possono comportare una richiesta di modifica (cfr. articolo 39) della descrizione dell'azione di cui all'allegato 1.

I controlli, le verifiche, gli audit o le indagini da cui emergono errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi in una sovvenzione UE possono avere ripercussioni anche su altre sovvenzioni UE attribuite a condizioni analoghe ("estensione ad altre sovvenzioni").

Inoltre, i risultati di un'indagine dell'OLAF o dell'EPPO possono portare a procedimenti penali ai sensi del diritto nazionale.

### **25.5.2 Estensione da altre sovvenzioni**

Non applicabile

## **25.6 Conseguenze dell'inosservanza**

Se il beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, i contributi forfettari non sufficientemente giustificati saranno considerati non ammissibili (cfr. articolo 6), saranno respinti (cfr. articolo 27) e la sovvenzione potrà essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

## **ARTICOLO 26 — VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Non applicabile.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

## **CAPITOLO 5 — CONSEGUENZE DELL'INOSSERVANZA**

### **SEZIONE 1 — RIFIUTO E RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE**

#### **ARTICOLO 27 — RIFIUTO DEI CONTRIBUTI**

##### **27.1 Condizioni**

L'amministrazione erogatrice rifiuterà — al momento della cessazione della partecipazione del beneficiario, del pagamento finale o successivamente — tutti i contributi forfettari non ammissibili (cfr. articolo 6), in particolare a seguito di controlli, verifiche, audit o indagini (cfr. articolo 25).

Saranno rifiutati i contributi forfettari non ammissibili.

##### **27.2 Procedura**

Se il rifiuto non comporta un recupero, l'amministrazione erogatrice comunica formalmente al coordinatore interessato il rifiuto e gli importi, indicandone i motivi. Il coordinatore interessato può — entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione — presentare osservazioni se non è d'accordo con il rifiuto (procedura di revisione del pagamento).

Se il rifiuto comporta un recupero, l'amministrazione erogatrice applica la procedura in contraddittorio con lettera di preavviso di cui all'articolo 22.

##### **27.3 Effetti**

Se decide di rifiutare dei contributi forfettari, l'amministrazione erogatrice li detrae dai contributi dichiarati e quindi calcola l'importo dovuto (e procede se necessario al recupero; cfr. articolo 22).

#### **ARTICOLO 28 — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE**

##### **28.1 Condizioni**

L'amministrazione erogatrice può — al momento della cessazione della partecipazione del beneficiario, del pagamento finale o successivamente — ridurre la sovvenzione per il beneficiario se:

- (a) il beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso:
  - i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure
  - ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente convenzione o durante la

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito a presentare proposte la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza (se applicabile) ecc.); oppure

(b) estensione dei risultati: non applicabile.

L'importo della riduzione sarà calcolato per ciascun beneficiario interessato e proporzionalmente alla gravità e alla durata degli errori, delle irregolarità, delle frodi o delle violazioni degli obblighi, applicando un tasso di riduzione individuale al contributo UE accordato.

## 28.2 Procedura

Se la riduzione della sovvenzione non comporta un recupero, l'amministrazione erogatrice comunica formalmente al coordinatore interessato la riduzione e l'importo da ridurre, indicandone i motivi. Il coordinatore interessato può — entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione — presentare osservazioni se non è d'accordo con la riduzione (procedura di revisione del pagamento).

Se la riduzione della sovvenzione comporta un recupero, l'amministrazione erogatrice seguirà la procedura in contraddittorio con lettera di preavviso di cui all'articolo 22.

## 28.3 Effetti

Se decide di ridurre la sovvenzione, l'amministrazione erogatrice detrae la riduzione e quindi calcola l'importo dovuto (e procede se necessario al recupero; cfr. articolo 22).

## **SEZIONE 2 — SOSPENSIONE E RISOLUZIONE**

### **ARTICOLO 29 — SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO**

#### **29.1 Condizioni**

L'amministrazione erogatrice può — in qualsiasi momento — sospendere il termine di pagamento se un pagamento non può essere eseguito per le seguenti ragioni:

- (a) il rapporto richiesto (cfr. articolo 21) non è stato presentato o non è completo o sono necessarie ulteriori informazioni;
- (b) sussistono dubbi circa l'importo da pagare (ad es. domande sull'ammissibilità, necessità di una riduzione della sovvenzione ecc.) e sono necessari ulteriori controlli, verifiche, audit o indagini; oppure
- (c) vi sono altri problemi lesivi degli interessi finanziari dell'UE.



Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

## 29.2 Procedura

L'amministrazione erogatrice comunica formalmente al coordinatore la sospensione, indicandone i motivi.

La sospensione **avrà effetto** il giorno in cui è inviata comunicazione.

Se non sussistono più le condizioni per la sospensione del termine di pagamento, la sospensione è **revocata** — e il periodo restante per il pagamento riprende a decorrere (cfr. scheda tecnica, punto 4.2).

Se il periodo di sospensione supera due mesi, il coordinatore può chiedere all'amministrazione erogatrice di confermare se la sospensione permane.

Se il termine di pagamento è stato sospeso per mancata conformità del rapporto e non viene presentata una nuova versione del rapporto (o viene rifiutata, se presentata), l'amministrazione erogatrice può anche risolvere la convenzione o porre termine alla partecipazione del coordinatore (cfr. articolo 32).

## ARTICOLO 30 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

### 30.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può — in qualsiasi momento — sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti per uno o più beneficiari se:

- (a) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso o è sospettato di aver commesso:
  - i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure
  - ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito a presentare proposte, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza (se applicabile) ecc.); oppure
- (b) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso — nell'ambito di altre sovvenzioni UE attribuite a condizioni analoghe — irregolarità, frodi, gravi violazioni degli obblighi o errori sistemici o ricorrenti che incidono in modo rilevante sulla presente sovvenzione (estensione dei risultati: cfr. articolo 25.5).

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

Se la sospensione riguarda i pagamenti di uno o più beneficiari, l'amministrazione erogatrice effettuerà pagamenti parziali per la parte o le parti non sospese. Se riguarda il pagamento finale (saldo), il pagamento (o il rimborso) dell'importo restante dopo la revoca della sospensione sarà considerato il pagamento che chiude l'azione.

## 30.2 Procedura

Prima di sospendere i pagamenti, l'amministrazione erogatrice invierà al coordinatore una **lettera di preavviso**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di sospendere i pagamenti, indicandone i motivi; e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni o si decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, l'amministrazione erogatrice confermerà la sospensione (**lettera di conferma**). Altrimenti comunicherà formalmente la revoca della procedura.

Al termine della procedura di sospensione, l'amministrazione erogatrice informerà anche il coordinatore.

La sospensione **avrà effetto** il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma.

Se sussistono le condizioni per la ripresa dei pagamenti, la sospensione sarà **revocata**. L'amministrazione erogatrice invierà una comunicazione formale al coordinatore interessato e fisserà la data di fine della sospensione.

Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti ai beneficiari interessati.

## ARTICOLO 31 — SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE

### 31.1 Sospensione della convenzione chiesta dal consorzio

#### 31.1.1 Condizioni e procedura

I beneficiari possono chiedere la sospensione della convenzione, in tutto o in parte, qualora circostanze eccezionali — in particolare eventi di forza maggiore (cfr. articolo 35) — ne rendano impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione.

Il coordinatore deve presentare **un emendamento** (cfr. articolo 39) indicante:

- i motivi;
- la data alla quale ha effetto la sospensione; tale data può essere anteriore alla data di presentazione della richiesta di emendamento;

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

e

- la data prevista per la ripresa.

La sospensione **avrà effetto** il giorno indicato nell'emendamento.

Una volta che le circostanze consentano di riprendere l'attuazione, il coordinatore deve richiedere celermente un ulteriore emendamento della convenzione per fissare la data di fine della sospensione, la data di ripresa dell'azione (un giorno dopo la data di fine della sospensione), prorogare la durata e apportare altre modifiche necessarie per adeguare l'azione alla nuova situazione (cfr. articolo 39) — a meno che non sia stata risolta la convenzione (cfr. articolo 32). La sospensione sarà **revocata** con effetto dalla data di fine della sospensione indicata nell'emendamento. Tale data può essere anteriore alla data di presentazione della richiesta di emendamento.

Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti, né potrà essere svolta alcuna attività. I work package/le attività in corso devono essere interrotti e non è possibile avviarne di nuovi.

## 31.2 Sospensione della convenzione avviata dall'amministrazione erogatrice

### 31.2.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può sospendere la convenzione, in tutto o in parte, in caso di:

- (a) beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) che abbia commesso o sia sospettato di aver commesso:
  - (i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure
  - (ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito a presentare proposte, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza (se applicabile) ecc.); oppure
- (b) estensione dei rilievi: non applicabile.

### 31.2.2 Procedura

Prima di sospendere la convenzione, l'amministrazione erogatrice invierà al coordinatore una **lettera di preavviso**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di sospendere la convenzione,

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

- indicandone i motivi e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni o se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, l'amministrazione erogatrice confermerà la sospensione (**lettera di conferma**). Altrimenti comunicherà formalmente l'estinzione della procedura.

La sospensione **avrà effetto** il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma (o a una data successiva indicata nella comunicazione).

Una volta soddisfatte le condizioni per riprendere lo svolgimento dell'azione, l'amministrazione erogatrice trasmetterà formalmente al coordinatore una **lettera di revoca della sospensione**, nella quale fisserà la data di fine della sospensione e lo inviterà a chiedere un emendamento alla convenzione per fissare la data di ripresa (un giorno dopo la data di fine della sospensione), prorogare la durata e apportare altre modifiche necessarie per adeguare l'azione alla nuova situazione (cfr. articolo 39) — a meno che non sia stata risolta la convenzione (cfr. articolo 32). La sospensione sarà **revocata** con effetto dalla data di fine della sospensione fissata nella lettera di revoca della sospensione. Tale data può essere anteriore alla data di invio della lettera.

Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti, né potrà essere svolto alcun lavoro. I work package/le attività in corso devono essere interrotti e non è possibile avviarne di nuovi.

I beneficiari non possono chiedere il risarcimento dei danni dovuti alla sospensione decisa dall'amministrazione erogatrice (cfr. articolo 33).

La sospensione della sovvenzione non pregiudica il diritto dell'amministrazione erogatrice di risolvere la convenzione o porre termine alla partecipazione di un beneficiario (cfr. articolo 32) o di ridurre la sovvenzione (cfr. articolo 28).

## ARTICOLO 32 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE O CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO

### 32.1 Risoluzione della convenzione chiesta dal consorzio

#### 32.1.1 Condizioni e procedura

I beneficiari possono chiedere la risoluzione della convenzione.

Il coordinatore deve presentare richiesta di emendamento (cfr. articolo 39) indicante:

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

- i motivi;
- la data in cui il consorzio termina i lavori relativi all'azione ("data di fine lavori")  
e
- la data alla quale ha effetto la risoluzione ("data di risoluzione"). Tale data deve essere successiva alla data di presentazione della richiesta di emendamento.

La risoluzione **avrà effetto** il giorno indicato nell'emendamento.

In assenza di motivazioni o se l'amministrazione erogatrice ritiene che le motivazioni non giustifichino la risoluzione, la convenzione può considerarsi risolta in modo improprio.

### 32.1.2 Effetti

Il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la risoluzione — presentare un **rapporto finale** (relativo al periodo di riferimento rimanente fino alla risoluzione).

L'amministrazione erogatrice calcolerà l'importo definitivo della sovvenzione e il pagamento finale sulla base del rapporto presentato e tenendo conto dei contributi forfettari per le attività realizzate prima della data di fine lavori (cfr. articolo 22). In via eccezionale è possibile prendere in considerazione contributi forfettari parziali per i work package/le attività non completati (ad es. per ragioni tecniche).

Se l'amministrazione erogatrice non riceve il rapporto entro il termine stabilito, saranno presi in considerazione solo i contributi forfettari inclusi in un rapporto periodico approvato (nessun contributo se non è mai stato approvato alcun rapporto periodico).

Una risoluzione impropria può portare a una riduzione della sovvenzione (cfr. articolo 28).

Dopo la risoluzione continuano ad applicarsi gli obblighi dei beneficiari (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, disseminazione e visibilità), 21 (rapporti), 25 (controlli, verifiche, audit e indagini), 26 (valutazione d'impatto), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie)).

## 32.2 Cessazione della partecipazione del beneficiario chiesta dal consorzio

### 32.2.1 Condizioni e procedura

Il coordinatore può chiedere la cessazione della partecipazione di uno o più beneficiari, su richiesta del beneficiario interessato o per conto degli altri beneficiari.

Il coordinatore deve presentare una richiesta di **emendamento** (cfr. articolo 39)

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

indicante:

- i motivi;
- il parere del beneficiario interessato (o la prova che tale parere è stato richiesto per iscritto);
- la data in cui il beneficiario termina i lavori relativi all'azione ("data di fine lavori");
- la data alla quale ha effetto la cessazione ("data di cessazione"). Tale data deve essere successiva alla data di presentazione della richiesta di emendamento.

Se la cessazione riguarda la partecipazione del coordinatore ed è chiesta senza il suo consenso, la richiesta di emendamento deve essere presentata da un altro beneficiario (che agisce per conto del consorzio).

La cessazione **avrà effetto** il giorno di fine indicato nell'emendamento.

In assenza di informazioni o se l'amministrazione erogatrice ritiene che i motivi non giustifichino la cessazione, la partecipazione del beneficiario può considerarsi cessata in modo improprio.

### 32.2.2 Effetti

il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la cessazione — presentare:

- i) un **rapporto sulla distribuzione dei pagamenti** al beneficiario interessato;
- ii) un rapporto **di cessazione della partecipazione** del beneficiario interessato, per il periodo di riferimento rimanente fino alla cessazione, contenente una panoramica dello stato di avanzamento dei lavori;
- (iii) una seconda **richiesta di emendamento** (cfr. articolo 39) con altre modifiche necessarie (ad es. riassegnazione degli incarichi e bilancio di previsione del beneficiario oggetto di cessazione; aggiunta di un nuovo beneficiario in sostituzione del beneficiario oggetto di cessazione ecc.).

L'amministrazione erogatrice calolerà l'importo definitivo della sovvenzione e il pagamento finale sulla base dei rapporti presentati e tenendo conto dei contributi per le attività/i work package completati e approvati.

I contributi forfettari per i work package/le attività in corso/non ancora completati dovranno essere inclusi nei rapporti periodici per i periodi di riferimento successivi in cui saranno completati.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

Se l'amministrazione erogatrice non riceve la relazione sulla distribuzione dei pagamenti entro il termine, riterrà che:

- il coordinatore non abbia distribuito alcun pagamento al beneficiario interessato e che
- il beneficiario interessato non debba rimborsare alcun importo al coordinatore.

Se la seconda richiesta di emendamento è accettata dall'amministrazione erogatrice, la convenzione è **emendata** per introdurre le modifiche necessarie (cfr. articolo 39).

Se la seconda richiesta di emendamento è respinta dall'amministrazione erogatrice (perché mette in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o viola il principio della parità di trattamento dei richiedenti), la convenzione può essere risolta (cfr. articolo 32).

Una cessazione impropria può portare a una riduzione della sovvenzione (cfr. articolo 31) o alla risoluzione della convenzione (cfr. articolo 32).

Dopo la cessazione continuano ad applicarsi gli obblighi del beneficiario interessato (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, disseminazione e visibilità), 21 (rapporti), 25 (controlli, verifiche, audit e indagini), 26 (valutazione d'impatto), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie)).

### **32.3 Risoluzione della convenzione o cessazione della partecipazione del beneficiario avviata dall'amministrazione erogatrice**

#### **32.3.1 Condizioni**

L'amministrazione erogatrice può risolvere la convenzione o porre termine alla partecipazione di uno o più beneficiari nel caso in cui:

- (a) uno o più beneficiari non aderiscono alla convenzione (cfr. articolo 40);
- (b) nell'azione o nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria di un beneficiario interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull'attuazione dell'azione o mettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione (anche legato a uno dei motivi di esclusione di cui all'autocertificazione);
- (c) a seguito della cessazione della partecipazione di uno o più beneficiari, i necessari emendamenti alla convenzione (e il loro impatto sull'azione) sono tali da rimettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti;

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

- (d) l'attuazione dell'azione è diventata impossibile o i cambiamenti necessari al suo proseguimento sono tali da mettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti;
- (e) un beneficiario (o altra persona con responsabilità illimitata dei suoi debiti) è soggetto a una procedura fallimentare o a procedure analoghe (tra cui insolvenza, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione delle attività commerciali ecc.);
- (f) un beneficiario (o altra persona con responsabilità illimitata dei suoi debiti) viola gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o fiscali;
- (g) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali;
- (h) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) è colpevole di frode, corruzione o è coinvolto in un'organizzazione criminale, nel riciclaggio di denaro, in reati connessi al terrorismo (compreso il finanziamento del terrorismo), nel lavoro minorile o nella tratta di esseri umani;
- (i) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) è stato creato in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nel paese di origine (o ha creato un'altra entità a tal fine);
- (j) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della convenzione) ha commesso:
  - i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure
  - ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito a presentare proposte, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza (se applicabile) ecc.);
- (k) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della convenzione) ha commesso — nell'ambito di altre sovvenzioni UE attribuite a condizioni analoghe



Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

— irregolarità, frodi, gravi violazioni degli obblighi o errori sistemici o ricorrenti che incidono in modo rilevante sulla presente convenzione (estensione dei risultati: cfr. articolo 25.5);

- (l) nonostante la richiesta specifica dell'amministrazione erogatrice, un beneficiario non richiede — per il tramite del coordinatore — una modifica della convenzione per porre termine alla partecipazione di uno dei suoi partner associati che si trova in una delle situazioni di cui alle lettere d), f), e), g), h), i) o j) e per riassegnarne gli incarichi.

### 32.3.2 Procedura

Prima di risolvere la convenzione o porre termine alla partecipazione di uno o più beneficiari, l'amministrazione erogatrice invierà al coordinatore o al beneficiario una **lettera di preavviso**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di procedere alla risoluzione/cessazione, indicandone i motivi, e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni o se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, l'amministrazione erogatrice confermerà la risoluzione/cessazione e la data alla quale questa avrà effetto (**lettera di conferma**). Altrimenti comunicherà formalmente l'estinzione della procedura.

Nel caso di cessazione della partecipazione del beneficiario, l'amministrazione erogatrice informerà anche il coordinatore al termine della procedura.

La risoluzione/cessazione **avrà effetto** il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma (o a una data successiva indicata nella comunicazione; "data di risoluzione/cessazione").

### 32.3.3 Effetti

#### a) Per la **risoluzione della convenzione**:

il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la risoluzione — presentare **un rapporto finale** (per l'ultimo periodo di riferimento rimanente fino alla risoluzione).

L'amministrazione erogatrice calolerà l'importo definitivo della sovvenzione e il pagamento finale sulla base del rapporto presentato e tenendo conto dei contributi forfettari per le attività attuate prima che abbia effetto la risoluzione

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

(cfr. articolo 22). In via eccezionale è possibile prendere in considerazione contributi forfettari parziali per i work package/le attività non completati (ad es. per ragioni tecniche).

Se la convenzione è risolta per violazione dell'obbligo di presentare i rapporti dovuti, il coordinatore non può presentare alcun rapporto dopo la risoluzione.

Se l'amministrazione erogatrice non riceve il rapporto entro il termine stabilito, saranno presi in considerazione solo i contributi forfettari inclusi in un rapporto periodico approvato (nessun contributo se non è mai stata approvato alcun rapporto periodico).

La risoluzione non pregiudica il diritto dell'amministrazione erogatrice di ridurre la sovvenzione (cfr. articolo 28) o di comminare sanzioni amministrative (cfr. articolo 34).

I beneficiari non possono chiedere il risarcimento dei danni dovuti alla risoluzione decisa dall'amministrazione erogatrice (cfr. articolo 33).

Dopo la risoluzione continuano ad applicarsi gli obblighi dei beneficiari (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, disseminazione e visibilità), 21 (rapporti), 25 (controlli, verifiche, audit e indagini), 26 (valutazione d'impatto), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie)).

**b) Per la cessazione della partecipazione del beneficiario:**

il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la cessazione — presentare:

- i) un rapporto **sulla distribuzione dei pagamenti** al beneficiario interessato;
- ii) un rapporto **di cessazione della partecipazione** del beneficiario interessato, per il periodo di riferimento rimanente fino alla cessazione, contenente una panoramica dello stato di avanzamento dei lavori;
- iii) una **richiesta di emendamento** (cfr. articolo 39) con tutte le modifiche necessarie (ad es. riassegnazione degli incarichi e bilancio di previsione del beneficiario oggetto di cessazione; aggiunta di un nuovo beneficiario in sostituzione del beneficiario oggetto di cessazione; cambiamento di coordinatore ecc.).

L'amministrazione erogatrice calolerà l'importo dovuto al beneficiario sulla base delle relazioni presentate (ad es. i contributi forfettari spettanti al beneficiario per i work package/le attività completati e approvati) e tenendo conto dei contributi

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

per le attività realizzate prima che la cessazione abbia effetto (cfr. articolo 22).

I contributi forfettari per le attività/i work package in corso/non ancora completati dovranno essere inclusi nei rapporti periodici per i periodi di riferimento successivi in cui saranno completati.

Se l'amministrazione erogatrice non riceve il rapporto sulla distribuzione dei pagamenti entro il termine, riterrà che:

- il coordinatore non abbia distribuito alcun pagamento al beneficiario interessato e che
- il beneficiario interessato non debba rimborsare alcun importo al coordinatore.

Se la richiesta di emendamento è accettata dall'amministrazione erogatrice, la convenzione è **emendata** per introdurre le modifiche necessarie (cfr. articolo 39).

Se la richiesta di emendamento è respinta dall'amministrazione erogatrice (perché mette in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o viola il principio della parità di trattamento dei richiedenti), la convenzione può essere risolta (cfr. articolo 32).

Dopo la cessazione continuano ad applicarsi gli obblighi del beneficiario interessato (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, disseminazione e visibilità), 21 (rapporti), 25 (controlli, verifiche, audit e indagini), 26 (valutazione d'impatto), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie)).

### **SEZIONE 3 — ALTRE CONSEGUENZE: DANNI E SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **ARTICOLO 33 — DANNI**

##### **33.1 Responsabilità dell'amministrazione erogatrice**

L'amministrazione erogatrice non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati ai beneficiari o a terzi in conseguenza dell'esecuzione della convenzione, neanche per colpa grave.

L'amministrazione erogatrice non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati dai beneficiari o da altri soggetti partecipanti all'azione, in conseguenza

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

dell'esecuzione della convenzione.

### 33.2 Responsabilità dei beneficiari

I beneficiari devono risarcire l'amministrazione erogatrice di eventuali danni subiti in conseguenza dell'esecuzione dell'azione o della mancata esecuzione dell'azione secondo quanto disposto dalla convenzione, a condizione che siano imputabili a colpa grave o dolo.

La responsabilità non si estende alle perdite indirette o a danni analoghi (come il mancato guadagno, la perdita di reddito o la perdita di contratti), a condizione che tali danni non siano imputabili a un atto doloso o a una violazione della riservatezza.

#### ARTICOLO 34 — SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE

Nella presente convenzione non potranno essere applicate interpretazioni tali da impedire l'adozione di sanzioni amministrative (come l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell'UE e/o le sanzioni pecuniarie) o di altre misure di diritto pubblico, in aggiunta o in alternativa alle misure contrattuali previste dalla presente convenzione (cfr. ad es. articoli da 135 a 145 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e articoli 4 e 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95<sup>13</sup>).

#### SEZIONE 4 — FORZA MAGGIORE

##### ARTICOLO 35 — FORZA MAGGIORE

La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non può essere considerata inadempiente se, a causa della forza maggiore, non ha potuto rispettare i propri obblighi derivanti dalla convenzione.

Per "forza maggiore" si intende ogni situazione o evento che:

- impedisce alle parti di adempiere gli obblighi previsti dalla convenzione;
- è imprevedibile, eccezionale e indipendente dalla volontà delle parti;
- non è attribuibile a errore o negligenza delle parti (o di altri soggetti partecipanti all'azione); e
- si rivela inevitabile, nonostante la diligenza impiegata.

Qualsiasi situazione di forza maggiore deve essere formalmente comunicata all'altra parte, senza ritardo, indicando la natura, la durata prevedibile e gli effetti possibili

Le parti devono prendere immediatamente tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore e si impegnano per riprendere quanto prima

<sup>13</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

l'esecuzione dell'azione.

## **CAPITOLO 6 — DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 36 — COMUNICAZIONE TRA LE PARTI**

#### **36.1 Forme e mezzi di comunicazione — Gestione elettronica**

Nel rispetto della convenzione, la comunicazione tra le parti intesa come informazioni, richieste, osservazioni, "comunicazioni formali" etc..., deve:

- essere scritta;
- identificare chiaramente la convenzione (specificare il numero e l'eventuale acronimo del progetto); e
- servirsi di moduli e modelli, se disponibili.

Le comunicazioni informali dovrebbero avvenire per via elettronica

Le comunicazioni formali devono essere inviate per posta raccomandata con avviso di ricevimento ("comunicazione formale su carta").

Le comunicazioni formali possono tuttavia essere inviate per via elettronica con avviso di ricevimento, se la normativa nazionale dello Stato membro interessato lo consente.

#### **36.2 Data delle comunicazioni**

Le comunicazioni sono considerate avvenute al momento in cui sono inviate dal mittente (alla data e all'ora d'invio).

Le comunicazioni formali su carta inviate per posta raccomandata con avviso di ricevimento sono considerate avvenute:

- alla data di consegna da parte del servizio postale; oppure
- al termine ultimo per il ritiro presso l'ufficio postale.

### **ARTICOLO 37 — INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE**

Le disposizioni contenute nella scheda tecnica prevalgono sul resto dei termini e delle condizioni della convenzione.

L'allegato 2 prevale sui termini e sulle condizioni; i termini e le condizioni prevalgono sugli allegati diversi dall'allegato 2.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

## ARTICOLO 38 — CALCOLO DEI PERIODI E DEI TERMINI

Ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71<sup>14</sup>, i periodi di tempo espressi in giorni, mesi o anni vengono calcolati a partire dal momento in cui si verifica l'evento determinante.

Il giorno nel quale si verifica tale evento non è considerato nel periodo.

Per "giorni" si intendono i giorni di calendario e non i giorni lavorativi.

## ARTICOLO 39— MODIFICHE

### 39.1 Condizioni

La convenzione può essere modificata, purché le modifiche non rimettano in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violino il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

Le modifiche possono essere chieste da una delle parti.

### 39.2 Procedura

La parte che chiede una modifica deve presentare una richiesta di modifica.

Il coordinatore invia e riceve le richieste di modifica per conto dei beneficiari (cfr. allegato 3). Se è richiesto il cambio del coordinatore senza il suo consenso, la richiesta di modifica deve essere presentata da un altro beneficiario (che agisce per conto degli altri beneficiari).

La richiesta di modifica deve contenere:

- i motivi;
- gli idonei documenti giustificativi; e
- per un cambio di coordinatore senza il suo consenso, il parere del coordinatore (o la prova che tale parere è stato richiesto per iscritto).

L'amministrazione erogatrice può chiedere ulteriori informazioni.

Se concorda con la richiesta, la parte destinataria deve firmare la modifica entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione (o di altra informazione richiesta dall'amministrazione erogatrice). In caso di disaccordo, dovrà comunicare formalmente il proprio dissenso entro lo stesso termine. Il termine può essere prorogato, se necessario

~~~~~  
¹⁴ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

ai fini della valutazione della richiesta. Se non pervengono comunicazioni entro il termine, la richiesta è considerata respinta.

Una modifica **entra in vigore** il giorno della firma della parte destinataria.

Una modifica **ha effetto** alla data di entrata in vigore o ad altra data indicata nella modifica.

ARTICOLO 40 — ADESIONE E AGGIUNTA DI NUOVI BENEFICIARI

40.1 Adesione dei beneficiari menzionati nella premessa

I beneficiari diversi dal coordinatore devono aderire alla convenzione firmando il modulo di adesione (cfr. allegato 3) presente nella [pagina dei servizi](#).

I beneficiari assumeranno diritti e obblighi derivanti dalla convenzione con effetto a partire dalla sua entrata in vigore (cfr. articolo 44).

40.2 Aggiunta di nuovi beneficiari

In casi giustificati i beneficiari possono chiedere l'aggiunta di un nuovo beneficiario.

A tal fine il coordinatore deve presentare una richiesta di emendamento secondo l'articolo 39, che deve comprendere un modulo di adesione (cfr. allegato 3) firmato dal nuovo beneficiario e disponibile sulla [pagina dei servizi](#).

I nuovi beneficiari assumeranno diritti e obblighi derivanti dalla convenzione con effetto a partire dalla data della loro adesione riportata nell'apposito modulo (cfr. allegato 3) presente [nella pagina dei servizi](#).

ARTICOLO 41 — CESSIONE DELLA CONVENZIONE

Non applicabile

ARTICOLO 42 — CESSIONI DI PRETESE PECUNIARIE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE EROGATRICE

I beneficiari non possono cedere a terzi nessuna pretesa pecuniaria nei confronti dell'amministrazione erogatrice, salvo esplicito accordo scritto dell'amministrazione erogatrice sulla base di una richiesta scritta motivata del coordinatore (per conto del beneficiario interessato).

Se l'amministrazione erogatrice non accetta la cessione o non sono rispettate le relative condizioni, la cessione non produrrà effetti.

In nessun caso una cessione può sollevare i beneficiari dai loro obblighi nei confronti dell'amministrazione erogatrice.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

ARTICOLO 43 — DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

43.1 Diritto applicabile

Per i beneficiari UE la convenzione è disciplinata dal diritto dell'UE, integrato se necessario dal diritto nazionale dello Stato membro dell'amministrazione erogatrice.

Per i beneficiari non UE la convenzione è disciplinata dal diritto dell'UE, integrato se necessario dal diritto nazionale del paese dell'amministrazione erogatrice, dai principi generali del diritto delle organizzazioni internazionali e dalle norme generali di diritto internazionale.

43.2 Composizione delle controversie

In caso di controversia sull'interpretazione, applicazione o validità della convenzione, le parti devono adire l'organo giurisdizionale nazionale competente dello Stato membro dell'amministrazione erogatrice.

Per gli eventuali beneficiari non UE, tali controversie devono essere sottoposte agli organi giurisdizionali di Bruxelles, Belgio — a meno che un accordo internazionale di associazione al programma dell'UE preveda l'esecutività delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'UE ai sensi dell'articolo 272 TFUE.

Se una controversia riguarda una sanzione amministrativa, una compensazione o un provvedimento esecutivo ai sensi dell'articolo 299 TFUE (cfr. articoli 22 e 34), i beneficiari devono adire il Tribunale — o, in appello, la Corte di giustizia — ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

ARTICOLO 44 — ENTRATA IN VIGORE

La convenzione entrerà in vigore il giorno della firma dell'ultima parte, ossia dell'amministrazione erogatrice (AN).

FIRME

firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.s.mm.i.

Per il coordinatore

Il Rappresentante Legale
Funzione / nome e cognome

Per l'amministrazione erogatrice (AN)

Il Direttore Generale
Dott. Flaminio Galli

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

ALLEGATO 1 - DESCRIZIONE DELL'AZIONE E BUDGET DI PREVISIONE **[Pubblicato sulla Pagina dei Servizi ai Beneficiari]**

https://servizi.erasmusplus.it/servizi_v2/

ALLEGATO 2 - NORME SPECIFICHE

1. SUBAPPALTO (— ARTICOLO 9.3)

Il subappalto di servizi è autorizzato a condizione che non riguardi attività essenziali da cui dipende direttamente il conseguimento degli obiettivi dell'azione.

2. PROTEZIONE DEI DATI (— ARTICOLO 15)

2.1. RENDICONTAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI DATI

Nel Rapporto finale i beneficiari devono riferire in merito alle misure messe in atto per garantire la conformità del trattamento di dati in riferimento al Regolamento (UE) 2018/1725, in linea con gli obblighi stabiliti all'articolo II.7, almeno per quanto riguarda i seguenti aspetti: sicurezza del trattamento, riservatezza del trattamento, assistenza al titolare del trattamento, conservazione dei dati, contributo alle attività di audit, comprese le ispezioni, tenuta di registri di dati personali di tutte le categorie di trattamento svolto per conto del titolare del trattamento.

3. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) — DIRITTI PREESISTENTI E UTILIZZO DEI RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO (— ARTICOLO 16)

3.1 ELENCO DELLE CONOSCENZE PREESISTENTI

Laddove esistano diritti di proprietà industriale e intellettuale (compresi i diritti di terzi) preesistenti alla convenzione, i beneficiari devono stilare un elenco di tali diritti preesistenti, specificando i titolari dei diritti.

Prima di avviare l'azione, il coordinatore deve presentare l'elenco all'amministrazione erogatrice.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

3.2 MATERIALI DIDATTICI

Qualora i beneficiari producano materiali didattici nell'ambito del progetto, tali materiali dovranno essere resi disponibili su internet, gratuitamente e mediante open licence¹⁵. I beneficiari devono garantire che l'indirizzo del sito web utilizzato sia valido e aggiornato. In caso di sospensione dell'hosting del sito web, i beneficiari devono rimuovere il sito web dal sistema di registrazione delle organizzazioni al fine di evitare che il dominio possa essere rilevato da terzi e reindirizzato verso altri siti web.

4. COMUNICAZIONE, DISSEMINAZIONE E VISIBILITÀ (— ARTICOLO 17.4)

I beneficiari riconoscono il supporto ricevuto nell'ambito del programma Erasmus+ in tutte le comunicazioni e nel materiale promozionale, compresi i siti web e i social media.

Le linee guida sull'identità visiva per il beneficiario e altre terze parti sono disponibili sul sito web:

https://commission.europa.eu/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_en

4.1 PIATTAFORMA DEI RISULTATI DEI PROGETTI ERASMUS+

Il coordinatore deve mettere a disposizione i risultati dei progetti sulla piattaforma dei risultati dei progetti Erasmus+

<https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects>

5. NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE (— ARTICOLO 18)

5.1 MISURE RESTRITTIVE DELL'UE

I beneficiari devono garantire che la sovvenzione dell'UE non vada a vantaggio di entità affiliate, partner associati, subappaltatori o destinatari del supporto finanziario a terzi che siano soggetti a misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 29 del trattato sull'Unione Europea o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

~~~~~  
<sup>15</sup> Open licence: licenza mediante la quale il proprietario di un'opera autorizza altri a usare tale risorsa. Ad ogni risorsa è associata una licenza. Esistono diverse open licence a seconda del grado di autorizzazione o delle limitazioni imposte; il beneficiario è libero di scegliere la licenza specifica da applicare alla sua opera. Ad ogni risorsa prodotta deve essere associata una open licence. Una open licence non costituisce trasferimento di diritti d'autore o di diritti di proprietà intellettuale (DPI).

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

## **6. RAPPORTI (— ARTICOLO 21)**

### **6.1 STRUMENTO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE ERASMUS+**

Il coordinatore è tenuto a utilizzare lo strumento web per la gestione e rendicontazione fornito dalla Commissione europea per registrare tutte le informazioni relative alle attività realizzate nell'ambito del progetto (comprese quelle non direttamente supportate con fondi UE) e per redigere e trasmettere il Resoconto continuo e il Rapporto Periodico (se disponibili nello strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+ e per i casi di cui all'articolo 21.2) e il Rapporto Finale.

### **6.2 RESOCONTO CONTINUO E RAPPORTO PERIODICO**

Il Resoconto continuo e il Rapporto Periodico includono una parte analitica.

La parte analitica è costituita da una panoramica sull'attuazione dell'azione. Deve essere presentata utilizzando il modello fornito dall'Agenzia Nazionale.

Firmando la parte analitica i beneficiari dichiarano che le informazioni sono complete, affidabili e veritiere.

Per il Rapporto Periodico, oltre alla parte analitica, deve essere fornita una rendicontazione finanziaria.

### **6.3 RAPPORTO FINALE**

Il Rapporto finale include una parte analitica.

La parte analitica comprende una panoramica sull'attuazione dell'azione e dei risultati conseguiti. Deve essere presentata utilizzando il modello fornito dall'Agenzia Nazionale.

Firmando il Rapporto Finale i beneficiari confermano che le informazioni sono complete, affidabili e veritiere.

### **6.4 VALUTAZIONE DEL RAPPORTO FINALE**

Il Rapporto Finale sarà valutato in base a criteri di qualità e riceverà un punteggio su un totale massimo di 100 punti. Il Rapporto Finale e i risultati del progetto sono valutati dall'Agenzia Nazionale utilizzando un quadro condiviso di criteri qualitativi che tengano in considerazione quanto segue:

- la misura in cui il progetto è stato realizzato nel rispetto di quanto indicato nella candidatura approvata;
- la qualità delle attività realizzate e la loro coerenza con gli obiettivi del progetto;

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

- la qualità dei prodotti e dei risultati conseguiti;
- i risultati di apprendimento e l'impatto sui partecipanti;
- la misura in cui il progetto si è rivelato innovativo/complementare rispetto ad altre iniziative;
- la misura in cui il progetto ha dimostrato di apportare un valore aggiunto a livello europeo;
- la misura in cui il progetto ha attuato efficaci misure di qualità e misure per la valutazione dei risultati;
- l'impatto sulle organizzazioni partecipanti;
- la qualità e la portata delle attività di disseminazione che sono state svolte;
- il potenziale ulteriore impatto del progetto su individui e organizzazioni oltre i beneficiari diretti.

### **7. IMPORTO DOVUTO (— ARTICOLO 22.3)**

Il beneficiario deve garantire che le attività del progetto per cui è stato assegnato una sovvenzione siano ammissibili conformemente alle regole della Guida al Programma Erasmus+ e alla presente convenzione.

L'Agenzia Nazionale considererà inammissibili qualsiasi attività non conforme alle regole della Guida al Programma Erasmus+, integrate dalle norme della presente convenzione.

Gli importi della sovvenzione corrispondenti a tali attività saranno recuperati integralmente. Il recupero riguarderà tutte le categorie di budget per le quali è stata attribuita una sovvenzione in relazione ai work package/attività dichiarate inammissibili.

### **8. CONTROLLI, VERIFICHE, AUDIT E INDAGINI (— ARTICOLO 25)**

In base a quanto disposto dall'articolo 25 il coordinatore o i beneficiari interessati devono fornire all'AN copie cartacee o elettroniche dei documenti giustificativi comprovanti l'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto (ad es. verbali di riunioni, materiale didattico, resoconti sullo stato di attuazione ecc.), a meno che l'AN non richieda la consegna degli originali. Dopo averli esaminati, l'AN provvede a restituire i giustificativi originali al beneficiario interessato. Qualora non sia legalmente autorizzato a trasmettere la documentazione in originale, il beneficiario potrà inviare copie conformi agli originali.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

Il progetto può essere sottoposto a ulteriori controlli: desk check, on the spot check (controlli in loco) e system check (controllo di sistema). A tal fine l'Agenzia Nazionale può esigere che il beneficiario presenti ulteriori documenti giustificativi o elementi di prova solitamente richiesti per questo tipo di controllo.

### **8.1 DESK CHECK**

Il desk check è un controllo approfondito dei documenti giustificativi effettuato dall'AN nelle proprie sedi, che può essere eseguito durante o dopo la fase del Rapporto Finale.

### **8.2 VERIFICHE IN LOCO (ON THE SPOT CHECK)**

L'Agenzia Nazionale svolge le verifiche sul posto ("On the spot check") presso le sedi del beneficiario o presso ogni altra sede rilevante dal punto di vista dell'esecuzione del progetto. Durante le verifiche sul posto il beneficiario deve mettere a disposizione dell'AN tutti i documenti giustificativi in originale per tutte le categorie di budget e deve consentire all'AN l'accesso alle registrazioni delle spese relative al progetto nella propria contabilità.

Le verifiche sul posto possono assumere le seguenti forme di controllo:

- a) **Controlli in loco ("On the spot check") durante la realizzazione del progetto:** eseguito durante l'attuazione del progetto in modo che l'Agenzia Nazionale possa controllare direttamente la veridicità e l'ammissibilità di tutte le attività del progetto e di tutti i partecipanti;
- b) **Controlli in loco ("On the spot check") dopo il completamento del progetto:** eseguito dopo la conclusione del progetto e in genere dopo il controllo del Rapporto Finale.

### **8.3 CONTROLLO DI SISTEMA (SYSTEM CHECK)**

Il controllo di sistema (*system check*) serve a determinare il sistema utilizzato dal beneficiario per la presentazione delle richieste di finanziamento nell'ambito del Programma, nonché il rispetto degli impegni assunti a seguito dell'accreditamento. Il controllo di sistema serve ad accertare la conformità del beneficiario alle regole di attuazione che si è impegnato a rispettare nel quadro del Programma Erasmus+. Il beneficiario deve consentire all'Agenzia Nazionale di verificare la veridicità e l'ammissibilità di tutte le attività progettuali e dei partecipanti con tutti i mezzi documentali, compresa la documentazione video e fotografica delle attività svolte, al fine di escludere doppi finanziamenti o altre irregolarità.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

## **9. RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE (— ARTICOLO 28)**

L'Agenzia nazionale può valutare se il progetto è realizzato in modo insoddisfacente, parziale o in ritardo sulla base del Rapporto Finale trasmesso dal beneficiario, delle informazioni ricevute dai partecipanti alle attività e in relazione ai risultati del progetto.

L'Agenzia nazionale può prendere in considerazione le informazioni ricevute da altre fonti pertinenti da cui risulti che il beneficiario ha violato gli obblighi previsti dalla convenzione. Altre forme di informazione possono essere costituite da visite di monitoraggio, Resoconto continuo e Rapporti Periodici, “desk check” o controlli in loco (“*on the spot check*”) svolte dall'Agenzia nazionale.

In linea con la procedura di attribuzione del punteggio a Rapporto finale di cui all'articolo 6.4, l'Agenzia nazionale ridurrà l'importo finale della sovvenzione come segue:

- 10% se il Rapporto Finale ottiene un punteggio tra 45 e 59 punti;
- 30% se il Rapporto Finale ottiene un punteggio tra 30 e 44 punti;
- 70% se il Rapporto Finale ottiene un punteggio tra 10 e 29 punti;
- 100% se il Rapporto Finale ottiene un punteggio tra 0 e 9 punti.

Se un'attività di progetto prevista non viene realizzata né sostituita da un'altra attività equivalente in termini di bilancio e di contributo agli obiettivi, l'Agenzia nazionale riduce la sovvenzione dell'importo assegnato a detta attività.

## **10. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI (— ARTICOLO 36)**

Le notifiche formali su carta indirizzate all'amministrazione erogatrice devono essere inviate all'indirizzo dell'Agenzia Nazionale indicato nella premessa.

Le notifiche formali su carta indirizzate ai beneficiari devono essere inviate alla loro sede legale indicata nella premessa.

## **11. SUPPORTO ALL'INCLUSIONE DEI PARTECIPANTI CON MINORI OPPORTUNITÀ**

Il beneficiario deve garantire che i partecipanti con minori opportunità coinvolti nel progetto ricevano un supporto adeguato.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

## **12. PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI**

Il beneficiario deve realizzare procedure e meccanismi efficaci volti a garantire la sicurezza e la protezione dei partecipanti al progetto.

Il beneficiario deve garantire un'adeguata copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti nelle attività progettuali.

Prima di accettare la partecipazione di minori al progetto, il beneficiario deve garantire il pieno rispetto delle norme applicabili in materia di tutela e sicurezza dei minori secondo la legislazione vigente nei Paesi di invio e in quelli ospitanti; quali ad esempio, ma non solo, il consenso dei genitori o del tutore, le coperture assicurative, il rispetto dei limiti di età.

## **13. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI ACCREDITAMENTI**

Non applicabile

## **14. BENEFICIARI CON SEDE IN PAESI TERZI NON ASSOCIATI AL PROGRAMMA**

Non applicabile

## **15. ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE**

### **15.1 PAGAMENTI ATTRAVERSO GIROFONDI TRA CONTI DI TESORERIA UNICA**

Ai fini dell'attuazione dell'art. 7 commi 33-34 del decreto-legge n. 95/2012, e dell'art. 35 commi 8-13 del decreto-legge n. 1/2012, i pagamenti a favore di istituti pubblici sottoposti a regime di Tesoreria Unica saranno eseguiti attraverso la procedura del girofondo tra conti di Tesoreria Unica.

### **15.2 COMUNICAZIONI A MEZZO PEC**

In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i., nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.

### **15.3 SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE**

Considerato l'art. 6 del decreto-legge sviluppo bis (decreto legislativo n. 179/2012 così come modificato dalla legge di conversione 221/2012), nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, la presente convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da entrambe le parti, pena la nullità della stessa.

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, anche nel caso in cui il beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico, la presente convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da entrambe le parti.

Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

#### **15.4 CUP**

In base a quanto previsto dall' art. 11, L. n. 3/2003 e dalla delibera CIPE n. 143/2002 e successive modifiche e integrazioni, la richiesta e il successivo utilizzo di un CUP (Codice Unico di Progetto) sono **sempre obbligatori** nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari.

Il CUP deve essere richiesto direttamente al CIPE da tutti i soggetti pubblici beneficiari di un finanziamento Erasmus+ nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari. Inoltre, allo stesso modo, deve essere richiesto anche dai soggetti privati beneficiari Erasmus+ che svolgono servizi di interesse pubblico quindi equiparati a organismi di diritto pubblico secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2004/18/CE (art. 1 comma 9). Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.





Numero Convenzione: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000178106

### **ALLEGATO 3 - MODULO DI ADESIONE PER BENEFICIARI**

**[Pubblicato sulla Pagina dei Servizi ai Beneficiari]**

[https://servizi.erasmusplus.it/servizi\\_v2/](https://servizi.erasmusplus.it/servizi_v2/)